

DOTT. CARLO CARDI CIGOLI  
NOTAIO

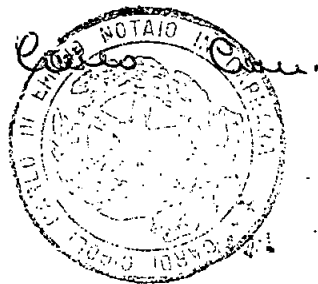
54036 MARINA DI CARRARA - VIA N. SAURO, 66  
TEL. 0585/57211

Carrara, 23 giugno 1980

Certifico io, Dr. Carlo Cardi Cigoli, Notaio in Carrara, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti della Spezia e di Massa, che con mio atto in data 19 giugno 1980, rep.n.11508, in corso di registrazione, la Signora Amelia Orlandi ha venduto:

- ad Angelini Bruno, nato a Seravezza il 16.4.1942, e Micie-  
li Lidia, nata all'Asmara il 26.11.1945, un lotto di terreno in  
comune di Carrara, località Fossone Basso, di mq.410, in catasto  
f.67, n.939 (derivato dal n.59);

- a Pasqualetto Salvatore, nato a Carrara il 29.4.1943, e  
Gibella Giuseppina, nata a Riesi il 2.5.1948, un lotto di terre-  
no ove sopra, di mq.420, in catasto f.67, n.59.



*Op. Not*

# CAMBIO INTESTAZIONE

*Mel*

*- 4 GIU 1980*

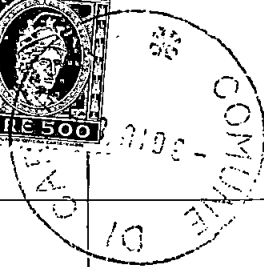
COMUNE DI CARRARA

- 3 GIU 1980

PROT. N. 10127

ILL/MO SIGNOR SINDACO DEL

COMUNE DI CARRARA



La sottoscritta, ORLANDI Amelia residente a Ortovo via Isola N° 10, chiede che la licenza edilizia approvata sui mappali 59-113-Foglio 67 di sua proprietà, ed approvata dalla C.E. il ..... N° ..... venga intestata ai Sigg. PASQUALETTO Salvatore nato a Carrara il 29/4/1943 e GIBELLA Giuseppina nata a Caltanissetta il 2/3/1948 - ANGELINI Bruno nato a Lucca il 16/4/1942 e MICIELI Lidia nata in Etiopia il 26/11/1945, proprietari del terreno suddetto conatto Notaio Cardi Cigoli del ..... N° ..... di repertorio in corso di registrazione.

*and. Variari*

*2 eff*

*5/6/80*

*C*

*23 GIU. 1980*

In fede

ORLANDI Amelia

COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA

Protocollo N. *1912*

Data *4 GIU 1980*

Fossone .....

*Orlandi Amelia*  
*la richiesta fatta a me in data 30 GIU 1980*  
*per favore al cambio d'intestazione*  
*con divisione dell'area*  
*30/5/80*

*8 GIU 1980*

*Giovani Alfred*

*lungini*  
*30/5/80*



Repertorio n. 11508

Raccolta n. 2249

CONTRATTO DI VENDITA

ORLANDI - ANGELINI E PASQUALETTO

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentottanta, il mese di giugno, il giorno  
diciannove

(19.6.1980)

in Marina di Carrara, via Nazario Sauro n.66.

Innanzi a me, Dr. Carlo Cardi Cigoli, Notaio in Carrara, iscrit-  
to nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti della Spezia e di  
Massa,

Sono presenti

- Amelia Orlandi <sup>(1)</sup> in Barbieri, nata a Carrara il quattro giugno  
millenovecentoquattro, e residente in Ortonovo, via Isola, n.14,  
casalinga;

- Bruno Angelini, nato a Seravezza il sedici aprile millenove-  
centoquarantadue, meccanico, e Lidia Micieli in Angelini, nata  
all'Asmara (Eritrea) il ventisei novembre millenovecentoquaran-  
tacinque, casalinga, entrambi residenti in Carrara, Avenza, via-  
le Domenico Zaccagna n.42;

- Salvatore Pasqualetto, nato a Carrara il ventinove aprile mil-  
lenovecentoquarantatre, elettricista, - - e Giuseppina Gibella  
in Pasqualetto, nata a Riesi il due maggio millenovecentoquaran-  
totto, casalinga, - - - - entrambi residenti in Marina di  
Carrara, viale Venti Settembre n.266 bis.

Detti comparenti, che dichiarano di conoscersi, e della cui identità personale io Notaio sono certo, previa rinuncia di comune accordo all'assistenza dei testimoni, stipulano quanto segue:

#### Articolo primo

La Signora Amelia Orlandi vende ai Signori Bruno Angelini e Lidia Micieli, coniugi in regime di comunione dei beni, che acquistano, un lotto di terreno edificabile in comune di Carrara, Fossone Basso, della superficie catastale di metri quadrati 410 (quattrocentodieci), censito in catasto rustico a carte 27067, foglio 67, mappale 939, derivato dal mappale 59 (già mappale 2771 della sezione B), giusta il tipo di frazionamento n.414/80, redatto dal geom. Angelo Barbieri, approvato il 5 giugno 1980.

Il lotto stesso meglio risulta in contorno rosso nella copia del detto tipo che si allega al presente contratto sotto la lettera "A", e confina con mappale 59 verso monti, mappale 60 verso Massa, mappale 940 verso mare, e mappale 56 verso Liguria, salvi se altri.

#### Articolo secondo

La Signora Amelia Orlandi vende ai Signori Salvatore Pasqualetto e Giuseppina Gibella, coniugi in regime di comunione dei beni, che acquistano, un lotto di terreno edificabile finitimo al precedente, della superficie catastale di metri quadrati 420 (quattrocentoventi), censito con il mappale 59 del foglio 67 - nella consistenza risultante dal tipo di frazionamento citato - confinante verso monti con via di Monte Barbuto, verso Massa con map-

Nuovo frazionamento  
 410  
 420  
 ---  
 830

pale 60, verso mare con mappale 939, e verso Liguria con mappale 56, salvi se altri. Il lotto in oggetto meglio risulta in contorno azzurro nella planimetria allegata sub "A".

#### Articolo terzo

Le vendite sono fatte a corpo, e comprendono tutti gli accessori.

#### Articolo quarto

I due lotti venduti sono gravati di servitù di passo pedonale e carraio, a favore anche dei terreni retrostanti, per l'accesso alla via di Monte Barbuto; detta servitù grava la striscia di terreno<sup>(2)</sup> che corre lungo tutto il confine lato Massa dei terreni stessi.

La venditrice dichiara di avere già presentato al comune di Carrara un progetto per la costruzione, sui due lotti di terreno in oggetto, di una palazzina di piani terreno e primo, che dovrà sorgere a cavallo del confine comune; il progetto di costruzione (distinto con la lettera C) è già stato esaminato, con esito favorevole, dalla Commissione Edilizia Comunale nella seduta del 7<sup>(3)</sup> maggio 1980, come da dichiarazione del comune di Carrara in data 4 giugno 1980, che si allega al presente contratto sotto la lettera "B". Gli acquirenti, onde realizzare la progettata costruzione, a cavallo del confine comune, si costituiscono fin d'ora vicendevolmente le necessarie servitù di altezza, appoggio, distacco, luce, veduta, prospetto e stillicidio.

#### Articolo quinto

I prezzi delle vendite sono stati stabiliti in lire 6.150.000

(seimilionicentocinquantamila) - - - - -

per quella a favore dei coniugi Angelini, ed in lire 6.300.000

(seimilionitrecentomila) - - - - -

per quella a favore dei coniugi Pasqualetto; la venditrice dichiara di avere già ricevuto le dette somme dagli acquirenti, cui rilascia quietanza, con rinuncia all'ipoteca legale.

Le parti dichiarano di non essere parenti.

#### Articolo sesto

La venditrice garantisce la buona proprietà di quanto venduto, e la sua libertà da qualsiasi peso, livello, privilegio, trascrizione pregiudizievole od ipoteca; garantisce poi, in particolare, che quanto ora venduto non fa parte di lottizzazione abusiva.

#### Articolo settimo

Il possesso passa ai rispettivi acquirenti da oggi, con tutti i relativi vantaggi ed oneri.

#### Articolo ottavo

La venditrice mi consegna le denunce INVIM.

Le parti dichiarano che i loro codici fiscali sono i seguenti:

- Bruno Angelini NGL BRN 42D16 I622M;
- Lidia Micieli MCL LDI 45S66 Z315N;
- Salvatore Pasqualetto PSQ SVT 43D29 B8320;
- Giuseppina Gibella GBL GPP 48E42 H281V;
- Amelia Orlandi RNL MLA 04H44 B8320

## Articolo nono

Le spese del presente contratto e dipendenti - eccetto l'INVIM - sono a carico degli acquirenti pro quota.

Del presente contratto, e degli allegati, è stata data da me Notaio lettura alle parti, che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà. Dattiloscritto con nastro indelebile da persona di mia fiducia, ed in parte scritto di mio pugno, occupa quattro pagine e mezza circa di due fogli.

Firmato: Orlandi Amelia

Angelini Bruno

Micieli Lidia in Angelini

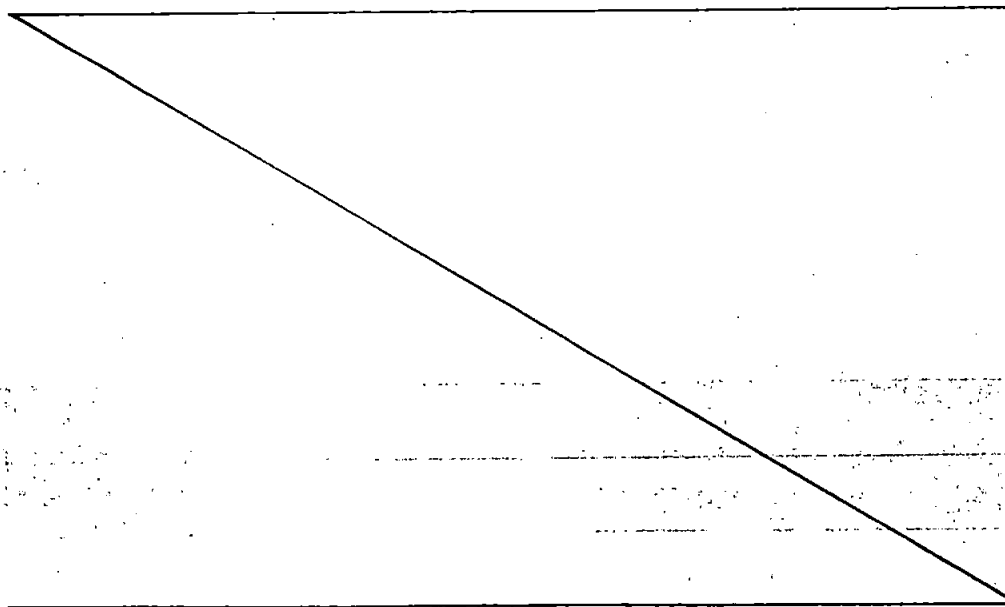
Pasqualetto Salvatore

Gibella Giuseppina in Pasqualetto

Carlo Cardì Cigoli Notaio

- - - - -

Allegato "B" del n.11508/2249



## C O M U N E   D I   C A R R A R A

Ufficio Urbanistica

- - - - -

Ad uso della Sig.ra Orlandi Amelia residente in Isola di Ortovo via Isola n.10, che ne ha fatto richiesta in data 2/6/80, si certifica che il fabbricato di civile abitazione da erigersi in Fossone Basso-Carrara sul terreno di cui al mappale 59 f.67 del Catasto rustico di Carrara di proprietà della ditta Orlandi Amelia contraddistinto con la lettera "C" è stato esaminato con esito favorevole nella seduta della Commissione Edilizia Comunale il 24/4/1980 n.12.

Carrara, 4 giugno 1980

f.to

IL SINDACO

illegibile

- - - - -

Firmato: Orlandi Amelia

Angelini Bruno

Micieli Lidia

Pasqualetto Salvatore

Gibella Giuseppina

Carlo Cardi Cigoli Notaio

- - - - -

- - - - -

- - - - -

(1) annullasi "in" - sostituiscesi "vedova" - (2) "larga metri  
tre" - (3) annullasi "7 maggio" sostituiscesi "24 aprile" - tre  
postille approvate.

- - - - -  
La presente copia, scritta su cinque fogli, è conforme all'ori-  
ginale da me conservato. Si rilascia per  
Carrara, li

Riservato agli Uffici

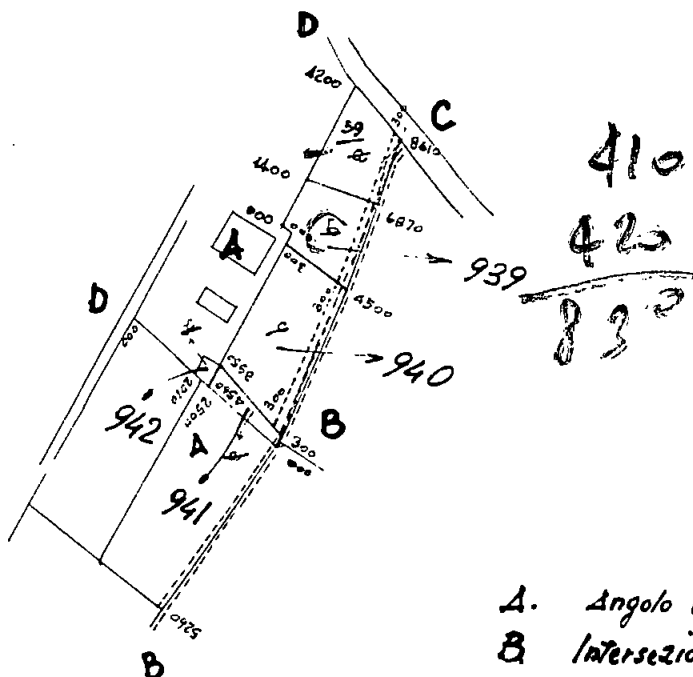
Allegato a:



SOSTITUISCE IL TIPO DI FRAZIONAMENTO

№ 390/1980

*Giulio*



- A. Angolo di recinzione
- B. Intersezione di fossi d'irrigazione
- C. Intersezione di fossi d'irrigazione con cippo strada
- D. Intersezione di recinzione con cippo strada

Si approva il presente tipo per la individuazione topografica delle particelle originate dal frazionamento ed ai fini della conservazione del Catasto



orientamento

FOGLIO N. 67 SCALA 1: 2.000

Dichiaro di aver redatto il presente tipo in base ai rilievi sul luogo  
Descrizione dei punti di appoggio e delle nuove linee dividenti:

LA NUOVA LINEA E' VIRTUALE

(se necessario seguire negli spazi vuoti e in fogli allegati)

IL PERITO BARBIERI ADRIANO iscritto al N. 428  
(cognome e nome in chiaro)

dell'Albo dei GEOMETRI della Provincia di GENOVA

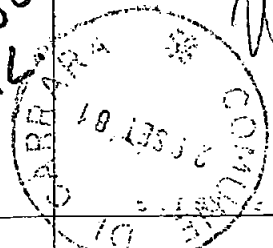
Data 4-6-1980

Firma delle parti o loro delegati

LAT-UFFICINA CN-ROMA

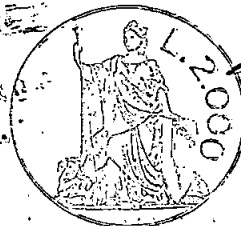


83/80  
G.L.



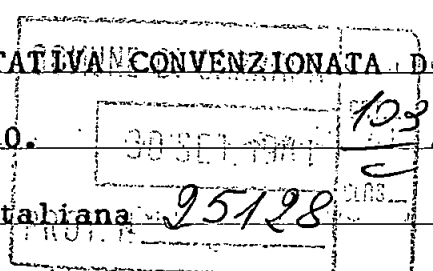
Urb

Arch. Variati  
GIUSEPPE DIAMARCO  
MURATO  
AVVENTA - Via Carlo...  
COMUNE DI CARRARA



Giulietta  
11/10/81  
b

CONVENZIONE TIPO PER LA CONCESSIONE RELATIVA AGLI  
INTERVENTI DI EDILIZIA ABITATIVA CONVENZIONATA DI  
CUI ALLA LEGGE 28/1/1977 N.10.

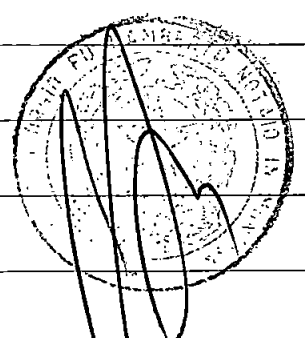


L'anno millenovecentottantuno (1981) e questo gior-  
no del mese di ... nella sede comunale di  
Carrara e più precisamente nel Gabinetto del Sinda-  
co del Comune. Avanti a me Avv. Riccardo Lenzetti  
Segretario Generale supplente del Comune di Carra-  
ra, sono personalmente comparsi:

il Signor Costa Alessandro nato a Carrara il  
6/2/1929 il quale interviene nella sua qualità di  
Sindaco pro tempore del Comune di Carrara, cod.fi-  
sc.00079450458, in esecuzione della deliberazione  
consiliare n. 355 del 17/10/1978 (allegato 5).

il Signor Pasqualetto Salvatore n. a Carrara il  
29/4/1943 C.F. PSQ SVT 43D29 B8320, residente a  
Carrara Viale XX Settembre 266/bis; Gibella Giu-  
seppina n. a Rieti il 2/5/1948 C.F. GBL GPP 48E42  
H281K, residente a Carrara Viale XX Settembre  
266/bis; Angelini Bruno n. a Seravezza il 16/4/1942  
C.F. NGL BRN 42D16 I622M, residente a Carrara Via  
D. Zaccagna n.42; Micieli Lidia n. Etiopia il

Angelini Bruno  
Micieli Lidia  
Pasqualetto  
Gibella Giuseppina



COMUNE DI CARRARA  
UFFICIO URBANISTICA  
Protocollo N. 3545  
Data - 10/11/1981

10/11/1981

26/11/1945 C.F. MCL LDI 45S66 Z315M, residente in

Carrara Via D.Zaccagna n.42

Premesso che il Signor Pasqualetto Salvatore, Gibella Giuseppina, Angelini Bruno e Micieli Lidia (la Società per la quale il comparente Sig. / agisce)

- ha presentato in data 4/3/1980 con prot. n° 6867/733 al Sindaco del Comune di Carrara istanza per ottenere la concessione a realizzare un intervento di edilizia abitativa ai sensi della legge 28 gennaio 1977 n. 10.

- ha dichiarato con l'istanza presentata in data 3/7/1980 con prot. n° 18.914/2.242 di volersi impegnare ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione tipo approvata dalla Regione ai sensi dell'art. 8 della legge 28 gennaio 1977 n.10.

Visto l'atto di concessione rilasciato dal Sindaco del Comune di Carrara in data 11/8/1980 n°226 nel quale fra l'altro:

- viene concesso al Sig. Pasqualetto Salvatore, Gibella Giuseppina, Angelini Bruno, Micieli Lidia (che d'ora in avanti nel presente atto, viene nominato "concessionario"):

- di edificare n° 1 fabbricati per complessivi n° 2

di alloggi;

- di realizzare interventi di restauro o risanamento o ristrutturazione o ampliamento dell'edificio esistente situato in /;

- viene determinata la quota di contributo commisurato al costo di costruzione in £. 6.516.807;

- viene determinata la quota di contributo commisurata all'incidenza delle spese di urbanizzazione in £. 10.252.000;

Vista la documentazione allegata alla presente convenzione, comprendente:

1. deliberazione del 17/10/1978 n° 355 del Consiglio Comunale che autorizza il Sindaco a stipu-

lare la seguente convenzione:

2. planimetria catastale;

3. copia della concessione ad edificare e relativi allegati;

4. capitolato relativo alle caratteristiche costruttive e di finitura;

5. delibera della G.M. n. 1327 del 30/7/1980 di autorizzazione al Sindaco alla stipula della convenzione.

Tutto ciò premesso, considerato e descritto, e da valere come parte integrante del presente atto le parti come sopra specificate, convengono e stipula-

no quanto segue:

ART.1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE - Il Concessionario si impegna ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione nella misura determinata dalla presente convenzione, a realizzare gli interventi di edilizia abitativa di cui alla concessione consistenti in:

- realizzazione di n° 1 edifici/o, comprendenti/e n° 2 alloggi, per mq. 178,76 di superficie utile delle residenze;

- interventi di edilizia abitativa convenzionata su edifici esistenti per restauro risanamento conservativo e ristrutturazione, che comportino aumento delle superfici utili di calpestio e/o ampliamento della volumetria e/o mutamento della destinazione d'uso con l'osservanza delle caratteristiche, condizioni, modalità e termini di cui ai successivi articoli.

Il Comune di Carrara, a fronte degli obblighi assunti dal concessionario con la presente convenzione, lo esonera dalla corresponsione della quota di contributo afferente alla concessione ad edificare di cui all'art. 6 della legge 28/1/1977 n°10, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti.

ART.2 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE - Le caratteri-

**GIORGIO GIANAROLI**  
NOTAIO  
MONTIGNOSO (MS) - Via Roma, 99 - Tel. 435,000  
AVENZA - Via Carlo Sforza, 9 - Tel. 54,333



CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI MASSA

NOTA PER TRASCRIZIONE

C O N T R O

PASQUALETTO SALVATORE, nato a Carrara il 29 Aprile 1943 e  
quivi residente, elettricista

GIBELLA GIUSEPPINA, nata a Riesi (Caltanissetta) il 2 Maggio  
1948 e residente a Carrara, casalinga

ANGELINI BRUNO, nato a Seravezza (Lucca) il 16 Aprile 1942 e  
residente a Carrara, meccanico

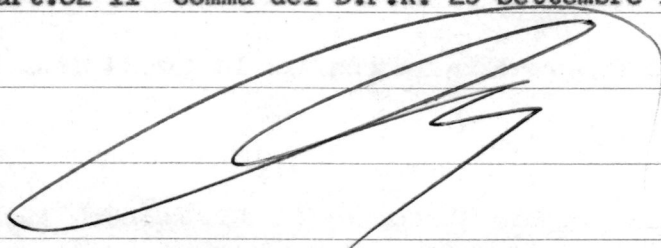
MICIELI LIDIA, nata ad Asmara (Etiopia) il 26 Novembre 1945  
e residente a Carrara, casalinga.

A F A V O R E

COMUNE DI CARRARA - CARRARA

Con scrittura privata autenticata nelle firme dal Dottor  
GIORGIO GIANAROLI, Notaio in Montignoso in data 11 Settembre  
1981, Rep. n. 9654, registrata a Massa il 17 Settembre 1981  
al n. 333, i Signori Pasqualetto Salvatore, Gibella Giuseppi-  
na, Angelini Bruno e Micieli Lidia (quali proprietari del-  
l'immobile in Comune di Carrara, località Fossone, Via Monte  
Barbuto, foglio 67, mappale 113 parte, confinante con strada  
comunale Monte Barbuto, mappale 56, mappale 60, salvo se  
altri, in relazione al progetto di costruzione del fabbrica-  
to sul mappale suddetto e di cui alla concessione edilizia  
comunale del 1 Agosto 1980 prot. n. 7967/735 n. 226 della  
pratica) hanno stipulato con il Comune di Carrara la conven-

zione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28 Gennaio 1977 n. 10 della Regione Toscana, accettando tutti gli oneri ed i diritti in essa previsti. Si allega l'originale del titolo che si trascrive ed al quale si fa pieno riferimento. Si chiedono i benefici fiscali di cui alla legge 601 art.32 II° comma del D.P.R. 29 Settembre 1973.



CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI MASSA

Formalità eseguita il 23 SET. 1981

Registro d'ordine Vol. 904 Oss. 6748

Reg. partic. Art. 5529

Esatto Lire Cinquante (5.000)



IL REGGENTE  
D. Ercole Cappelletta



stiche tipologiche, sono quelle risultanti dal progetto allegato, ammissibili a convenzione in quanto ricomprese nei limiti fissati al punto 2. della delibera del Consiglio Regionale della Toscana n° 260 del 23/5/1978;

ART. 3 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE E GRADO DI FINITURA DEGLI ALLOGGI - Le caratteristiche costruttive e di finitura relative ai pavimenti degli alloggi e servizi, alle pareti, agli infissi interni ed esterni, agli impianti sanitari, elettrici e di riscaldamento, alle caratteristiche di isolamento termo-acustiche sono quelle risultanti dal capitolato allegato alla presente convenzione.

Eventuali varianti interne, che devono essere autorizzate dal Comune, e che comunque non debbono riguardare la classe di finitura degli alloggi, non modificano il costo di costruzione fissato in convenzione.

ART. 4 - VIGILANZA SULLE COSTRUZIONI CONVENZIONATE - Entro 60 giorni dall'ultimazione di tutti i lavori comunicata dal concessionario il Comune accerta l'assolvimento da parte del concessionario di tutti gli oneri previsti nella convenzione.

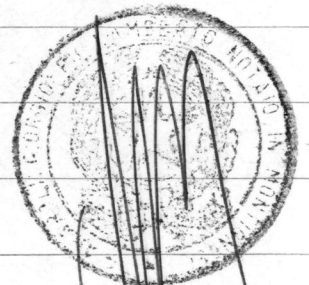
In corso d'opera il Comune può sempre verificare la corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche

*Angelo Miceli Lidia*

*Paolo*

*Giovanna*

*Gibella*





di cui ai precedenti artt. 2 e 3.

Il concessionario deve richiedere la verifica del Comune di cui al precedente comma nelle seguenti fasi:

1. tracciamento ed esecuzione delle fondazioni;

2. solaio di copertura,

nonchè tutti gli adempimenti di cui non sia possibile la verifica a lavori ultimati. Trascorsi 60 giorni dalla richiesta del concessionario la verifica si intende effettuata favorevolmente.

E' comunque salva l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 13 nel caso in cui venga altrimenti accertata la non corrispondenza degli alloggi alle caratteristiche di cui agli artt. 2 e 3 della presente convenzione.

ART.5 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI CESSIONE COMPLESSIVO DI TUTTE LE UNITA' IMMOBILIARI CONVENZIONATA - Il prezzo massimo complessivo di cessione di tutte le unità immobiliari convenzionate è costituito, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28/1/1977 n.10 e del provvedimento del Consiglio Regionale della Toscana n.260 del 23/5/1978 e della deliberazione del Consiglio Comunale n. 355 del 17/10/1978 che dà attuazione a detto provvedimento dalle seguenti voci:



a) costo dell'opera edificatoria, per l'importo di  
£. 6.516.807 pari a £. 7.795 al mq. corrispondente  
al 14% del costo di costruzione come definito ai  
sensi dell'articolo 6 della legge 28/1/1977 n.10;  
tale importo risulta ammissibile al convenzionamen-  
to in quanto non superiore all'incidenza massima  
del costo dell'area sul costo di costruzione deter-  
minato dalla tabella n°1 allegata alla deliberazio-  
ne del Consiglio regionale della Toscana n.260 del  
23/5/1978;

a) costo dell'area edificatoria dell'importo di £.  
/ pari al valore definitivo in occasione del  
trasferimento di proprietà avvenuto il / di cui  
all'atto / ai fini della determinazione dei relati-  
vi oneri fiscali;

b) costo di costruzione stabilito in intesa fra le  
parti in base al Capitolato e in relazione alle  
caratteristiche tipologiche, costruttive e di fini-  
tura indicate in questo e nella convenzione, in £.  
80.900.000. Nel caso di interventi di edilizia  
abitativa convenzionata di cui al punto n.9 della  
deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana  
n. 260 del 23/5/1978 il costo di costruzione è  
costituito dalla somma del valore di mercato del-  
l'esistente prima dell'intervento, stimato dal Co-

mune, sentito l'Ufficio Tecnico Erariale, e dal costo dell'intervento, individuato dal Comune ai sensi dell'ultimo comma dell'art.6 della legge 28/1/1977 n.10;

c) costo delle opere di urbanizzazione, determinato in misura pari a quello stabilito per il rilascio della concessione a edificare;

d) spese generali comprensive delle voci di cui alla tabella n°2 allegata alla deliberazione del Consiglio Regionale della Toscana n.260 del 23/5/-1978 determinate dal Consiglio Comunale in misura non superiore a quella derivante dall'applicazione dei parametri di cui alla citata tabella n°2.

ART.6 - PREZZO DI CESSIONE DEI SINGOLI ALLOGGI - Il prezzo massimo complessivo relativo a tutte le unità immobiliari convenzionate determinato ai sensi del precedente articolo in £. 110.612.807 è riferito alla superficie utile complessiva di tali unità immobiliari, costituita da:

a) per gli alloggi, dalla superficie utile abitabile misurata ai sensi dell'art. 7 del D.M. 3/10/1975 (determinazione del costo massimo al metro quadrato di cui al 3° comma dell'art.8 della legge 1/11/1965 n.1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia);



b) per le pertinenze non residenziali e non comuni, dal 60% della superficie netta complessiva delle stesse; per un totale di mq. 278,48.

Il prezzo massimo "medio" di cessione delle unità immobiliari di cui alla presente convenzione è di £. 618.778 al mq. di superficie utile abitabile, determinato dividendo il prezzo massimo complessivo di cessione di tutte le unità immobiliari convenzionate così come risultano definite dal precedente articolo per il totale di mq. 178,76 di superficie utile abitabile delle unità immobiliari stesse.

Il concessionario si impegna, entro il termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, a sottoporre alla verifica del Comune la tabella millesimale per determinare i prezzi massimi unitari di cessione delle singole unità immobiliari; in riferimento alle relative caratteristiche posizionali, prezzi la cui media ponderata con le superfici abitabili della unità immobiliare a cui si riferiscono, deve corrispondere al valore acquisito indicato dal precedente comma.

ART.7 - REVISIONE DEL PREZZO DI CESSIONE DELLE UNITÀ IMMOBILIARI - Il prezzo massimo di cessione di cui al precedente articolo può essere aggiornato per il periodo intercorrente dal mese successivo a

*Enrico Bruno Miceli Lidia*

*Carlo*

*Gibella Ginzelmine*

*Donato*



quello di stipulazione della convenzione alla fine del mese di ultimazione dei lavori, applicando al prezzo iniziale di convenzione il seguente coefficiente moltiplicativo:

$$P.\text{finale} = P_i (1 + 0,50 \times I_f - I_i : I_i)$$

dove:  $I_f$  = indice ufficiale ISTAT dei costi di costruzione riferito alla data di ultimazione dei lavori.

$I_i$  = lo stesso indice alla data di stipula della convenzione.

Successivamente a tale data, per il periodo di validità della convenzione, i prezzi di cessione possono essere rivalutati a scadenza biennale in relazione alle variazioni degli indici ufficiali ISTAT dei costi di costruzione intervenuti dopo l'ultimazione dei lavori, previa applicazione del costo, di un coefficiente di degrado per ogni anno decorrente dal sesto anno successivo a quello di ultimazione della costruzione dell'immobile stabilito nel modo seguente:

- a) 1% annuo per i successivi quindici anni;
- b) 0,50% per gli anni ulteriori.

Se si è proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o restauro dell'immobile, anno di costruzione è quello di ultimazione di tali lavori



comunque accertato.

La revisione non si applica sulla somma già versata.

Ove le costruzioni di cui alla presente convenzione beneficino di contributi pubblici a fondo perduto, erogati in unica soluzione, il prezzo massimo di cessione sarà ridotto dell'intero ammontare di tali contributi.

Ove le costruzioni beneficino di contributi pubblici erogati in annualità la rivalutazione del prezzo massimo iniziale, deve essere ridotta nella stessa proporzione esistente fra tale prezzo ed il valore "attuale" delle annualità di contributo pubblico complessivamente impegnate.

Il valore attuale viene determinato alla data di stipula della presente convenzione utilizzando il tasso corrispondente al costo complessivo della relativa operazione di mutuo.

Ove i benefici di cui al comma precedente venissero accordati ad un acquirente successivo al primo, ai successivi trasferimenti di alloggi si applicano le decurtazioni previste nei comma stessi.

ART.8 - CRITERI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIONE PERIODICA DEI CANONI DI LOCAZIONE - Il canone annuo di locazione di ciascuna unità immobiliare e

delle relative pertinenze è determinato ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 27/7/1978 n.392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

Il canone annuo di locazione è determinato in applicazione del presente articolo, può essere revisionato ai sensi e secondo le modalità previste dalla legge 27/7/1978 n. 392 "Disciplina delle locazioni di immobili urbani".

ART.9 - TRASFERIMENTO DELLA CONCESSIONE - Nel caso di trasferimento della concessione a successori o aventi causa del concessionario prima della ultimazione degli alloggi convenzionati, il nuovo concessionario subentra nella posizione giuridica del precedente, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Il titolo che consente il trasferimento della concessione deve essere presentato al Comune unitamente ad una dichiarazione unilaterale d'obbligo redatta per atto pubblico o scrittura privata autenticata con la quale il subentrante nella concessione si impegna al rispetto integrale di tutte le sue clausole.

Il Comune provvede a trascrivere la dichiarazione unilaterale d'obbligo rilasciata dal concessionario



subentrante, con le modalità di cui al successivo art.12.

ART.10 - TRASFORMAZIONE E LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI CONVENZIONATI - In forza del trasferimento degli alloggi, gli acquirenti, e successivamente i loro aventi causa, subentrano nella posizione giuridica del concessionario, relativamente a tutti i diritti, oneri ed obblighi nascenti dalla presente convenzione.

Negli atti di trasferimento degli alloggi devono essere inserite clausole, da riportare nella nota di trascrizione, in cui l'acquirente dichiara di conoscere ed accettare la presente convenzione e si impegna a non usare o disporre dell'alloggio in contrasto con le prescrizioni in essa contenute.

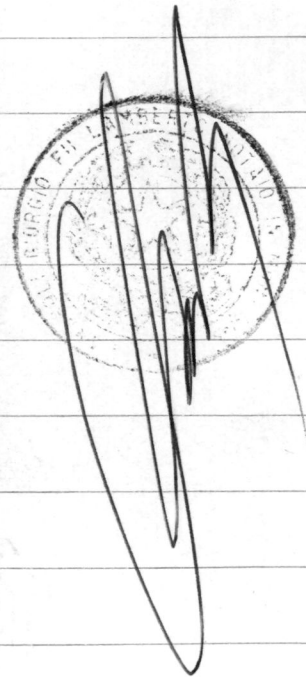
Le clausole di cui al comma precedente devono essere specificatamente confermate per iscritto ai sensi dell'art.1341 del Cod.Civile.

ART.11 - DURATA DELLA CONVENZIONE - La durata di validità della presente convenzione è determinata in anni 25.

Il concessionario può recedere dalla convenzione a condizione che non sia ancora iniziata l'esecuzione dei lavori.

In caso di annullamento o decadenza della conces-

Mirinda Lido  
Giuseppe Bruno  
Pagnanella  
Giuseppe



sione la presente convenzione è risolta di diritto.

ART.12 - TRASCRIZIONE DELLA CONVENZIONE - La convenzione, con le eventuali integrazioni o modifiche, viene trascritta nei registri immobiliari a cura del Comune e a spese del concessionario.

ART.13 - SPESE DELLA CONVENZIONE - Le spese della convenzione e sua registrazione sono a carico del concessionario.

ART.14 - SANZIONI CONTRATTUALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO INADEMPIENTE - In caso di violazione delle clausole della presente convenzione relativa ai prezzi di cessione e locazione degli alloggi il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari, fermi restando gli obblighi sottoscritti nella convenzione, sono tenuti al pagamento, a titolo di penale, di una somma pari al contributo di cui all'art. 6 della legge 28/1/1977, n. 10 con gli interessi di mora, nella misura prevista dal decreto di cui all'art.35, 1° comma D.P.R. 16/7/1962 n.1063 e decorrenti dal sessantunesimo/giorno/successivo all'ultimazione dei lavori fino alla data dell'effettivo pagamento, in proporzione degli alloggi ceduti o locati in difformità dei patti convenzionali.

Il concessionario, suoi aventi causa e successivi



proprietari sono altresì tenuti al pagamento di una penale non superiore al doppio della somma di cui al primo comma. Ferme restando le eventuali sanzioni previste dall'art. 31 della legge 17/8/1942 n. 1150 e dagli art. 8, ultima comma, 15 e 17 della legge 28/1/1977 n. 10 nel caso di inosservanza anche parziale, delle caratteristiche costruttive influenti sulla determinazione del prezzo di cessione, il Comune può, a sua discrezione, imporre il rispetto delle prescrizioni previste nel capitolato oppure l'adeguamento del prezzo fissati in convenzione.

Nel caso in cui il Comune richieda l'adeguamento del prezzo di cessione fissato in convenzione, il concessionario, suoi aventi causa e successivi proprietari sono tenuti al pagamento di una penale pari al doppio della differenza fra il prezzo di cessione fissato in convenzione e il nuovo prezzo adeguato ai sensi del comma precedente.

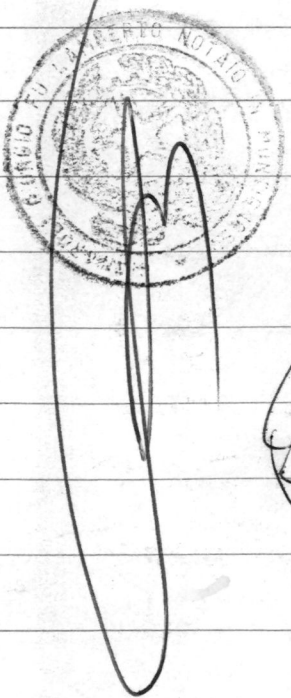
Per la risoluzione di ogni controversia inerente e conseguente alla presente convenzione, fatte salve le diverse ed inderogabili disposizioni di legge, entrambe le parti ricorreranno all'arbitrato ai sensi degli artt. 806 e segg. del Codice di procedura civile.

I tre arbitri saranno nominati uno dal Comune; uno dal concessionario, suoi aventi causa o successivi proprietari; il terzo d'accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal presidente del Tribunale nella cui circoscrizione rientra il Comune.

I sottoscritti Caffaz Romano e Pasqualetto Salvatore e Gibella Giuseppina e Angelini Bruno e Micieli Lidia confermano pienamente quanto riportato nella scrittura avanti estesa e, ad integrazione, dichiarano che l'immobile in oggetto è sito in Comune di Carrara loc. Fossone - Via Monte Barbuto censito al N.C.T. del Comune di Carrara al foglio 67 mapp. 113/parte. Confina con strada comunale Monte Barbuto, mapp. 56, mapp. 60 salvo se altri.

1) Dele diciassette parole da "Costa a Sindaco" per dire "Caffaz Romano nato a Carrara il 16/2/1938 il quale interviene nella sua qualità di Vice Sindaco". 2°)- Adde

"Asmara" Due postille lette ed approvate.



*Caffaz Romano*  
*Pasqualetto Salvatore*  
*Gibella Giuseppina*  
*Angelini Bruno*  
*Micieli Lidia*

REPERTORIO N. 9654

AUTENTICA DI FIRME

Io sottoscritto Dottor GIORGIO GIANAROLI, Notaio in Montigno-



so, iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di La Spezia e Massa, avendo i richiedenti rinunciato d'accordo tra di loro e con il mio consenso all'assistenza dei testimoni,

**c e r t i f i c o**

che i Signori CAFFAZ ROMANO, nato a Carrara il 16 Febbraio 1938 e quivi domiciliato nella sua qualità di Vice Sindaco del Comune di Carrara, PASQUALETTO SALVATORE, nato a Carrara il 29 Aprile 1943, elettricista e GIBELLA GIUSEPPINA, nata a Riesi (Caltanissetta) il 2 Maggio 1948, casalinga, entrambi residenti a Carrara, Viale XX Settembre n.266/bis, ANGELINI BRUNO, nato a Seravezza (LU) il 16 Aprile 1942, meccanico e MICIELI LIDIA, nata ad Asmara (Etiopia) il 26 Novembre 1945, casalinga, entrambi residenti a Carrara, Via D. Zaccagna n.42, dell'identità personale dei quali e per il Signor Caffaz Romano anche della qualifica e poteri io Notaio sono certo, hanno firmato l'atto che precede alla mia presenza.  
Carrara li undici Settembre Milleenovecentotantuno.



UFFICIO REGISTRO DI MASSA

2° ORIGINALE DELL'ATTO QUI REGISTRATO

IL 17 SET 1981

AL N° 333

MOD. II, SUL QUALE SONO STATE  
PAGATE LIRE 600.-

IL DIRETTORE REG.

(F. Panigacci)

N. 289/78 di Prot.

CARRARA

20 NOV 1978

103  
e

Carrara, li

25 OTT. 1978  
25 OTT. 1978

Estratto dal processo verbale delle deliberazioni del Consiglio Comunale

Seduta del 17 Ottobre 1978

Atto N. 355

OGGETTO: Concessioni relative agli interventi di edilizia abitativa. Convenzione per la cessione della ditta "CARRARA" alla ditta "CARRARA" Regionalis.

Visto per l'assunzione dell'impegno della spesa al cap. del bilancio

Il Ragioniere Capo  
f.to Piccini

La pubblicazione per 15 giorni a termine dell'articolo 3 della legge 9 giugno 1917 n. 530 ha avuto inizio il

Il Segretario Generale  
f.to Lenzetti

Certificato di Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono pervenuti a questo Ufficio opposizioni o reclami.

Carrara li

Il Segretario Generale

C. R. C. di Massa Carrara

Prot. N.

Non rilava vizi

Seduta del

Decisione N.

Massa, li

L'anno millenovecentosettantotto (1978)

il mese di Ottobre

il giorno diciassette

previ regolari inviti, si è adunato il CONSIGLIO COMUNALE in sessione ordinaria

ed in seduta pubblica di 1°

convocazione sotto la presidenza del Sindaco: Dr. Puccinelli

Assiste il Segretario Generale Regg. Lenzetti Dr. Riccardo

Fatto l'appello risultano presenti N. 35 consiglieri - Sono assenti N. 5 consiglieri

| CONSIGLIERI           |          | CONSIGLIERI           |          |
|-----------------------|----------|-----------------------|----------|
|                       | Presenti |                       | Presenti |
| 1 Aliboni Felice      | X        | 21 Isoppi Enzo        | X        |
| 2 Altadonna Vincenzo  | X        | 22 Isoppi Pietro      | X        |
| 3 Bertolini Luigi     | X        | 23 Isoppi Umberto     | X        |
| 4 Boggi Luciano       | X        | 24 Lorenzoni Carlo    | X        |
| 5 Caffaz Romano       | X        | 25 Magnani Roberto    | X        |
| 6 Cattani Paolo       | X        | 26 Malatesta Giuseppe | X        |
| 7 Cavallini Fabio     | X        | 27 Martinelli Filippo | X        |
| 8 Cordiviola Giuliano | X        | 28 Muracchioli Emilio | X        |
| 9 Costi Marco         | X        | 29 Nicolai Marino     | X        |
| 10 D'Alagni Giuseppe  | X        | 30 Pezzica Giancarlo  | X        |
| 11 Da Mommio Giorgio  | X        | 31 Pincione Alberto   | X        |
| 12 Dazzi Guglielmo    | X        | 32 Pucciarelli Emilio | X        |
| 13 Dell'Amico Carlo   | X        | 33 Puccinelli Roberto | X        |
| 14 Del Vecchio Renato | X        | 34 Ribolini Giancarlo | X        |
| 15 Domenichini Sergio | X        | 35 Rossi Paolo        | X        |
| 16 Ezzeloni Adolfo    | X        | 36 Sbrana Antonella   | X        |
| 17 Galassi Dario      | X        | 37 Trivelli Luciano   | X        |
| 18 Geloni Fabrizio    | X        | 38 Valentini Tonino   | X        |
| 19 Gervasi Alfredo    | X        | 39 Vatteroni Italo    | X        |
| 20 Giannetti Osvaldo  | X        | 40 Vatteroni Sergio   | X        |

Il Presidente riconosce la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare dichiara aperta la seduta.

Vengono nominati scrutatori i Sigg. Malatesta, Borignoni, Galassi.

O M I S S I S

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lenzetti)

Nel corso delle precedenti discussioni è entrato il Consigliere Nicolai ed è rientrato Puccinelli (presente n. 35);

E' relatore l'Assessore all'Urbanistica, Sign. Certasi Alfredo, il quale espone quanto segue:

"La legge 28.1.1977 n. 10 agli artt. 7 e 8 prevede che gli oneri di competenza del concessionario della autorizzazione alla costruzione siano con tenuti nei soli oneri afferenti le opere di urbanizzazione primaria e secondaria con esclusione della quota adderente il costo di costruzione qualora esso si impegni con il Comune attraverso una convenzione a stabilire prezzo di vendita e canoni di locazione ben determinati a cui sottoporre le operazioni di cessione ed affitto dell'immobile per un certo tempo. Nel contesto della convenzione possono anche venire preventivare le operazioni di esecuzione delle opere di urbanizzazione.

La convenzione come atto unilaterale subisce l'obbligo della trascrizione nei registri immobiliari a cura del Comune a spese del concessionario.

All'art. 8 la legge prescrive che i criteri di massima del contenuto della convenzione vengano stabiliti dalla Regione attraverso una convenzione tipo che tenga conto:

- 1- delle caratteristiche dell'alloggio, e stabilisca:
- 2) prezzo di cessione in funzione dell'incidenza del costo delle aree, oneri di urbanizzazione e spese generali, oneri di progettazione e finanziari in genere;
- 3) canone di locazione in percentuale del prezzo di cessione;
- 4) validità e durata della convenzione.

L'incombenza della regione specificatamente per il costo delle aree era di stabilire parametri sulla base del tetto massimo del 20% del costo di costruzione definito ai sensi dell'art. 6 della legge 10 pur rimanendo al concessionario la libertà di chiedere per un periodo di 10 anni dalla legge 10 che il costo delle aree ai fini della convenzione sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della convenzione. Detto per inciso le valutazioni della convenzione tipo possono subire ogni biennio revisioni in relazione agli indici ufficiali ISTAT in materia.

Il Consiglio Regionale con deliberazione n. 260 nella seduta del 23.5.78 definitiva ai sensi dell'art. 8 della legge 10 la "Convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alla legge 28.1.1977 n. 10"; convenzione che si articola in 11 punti e due tabelle numerate con i numeri 1 e 2 ed uno schema di convenzione tipo catalogato come allegato A) sviluppantesi in 14 articoli.

Pertanto il Consiglio Comunale è tenuto al recepimento dei criteri generali contenuti nella Deliberazione Regionale n. 260 e conseguentemente alla convenzione tipo facente parte integrante di quell'atto apportando le precisazioni e le modifiche previste da quella stessa deliberazione.

Le precisazioni che sono demandate al Consiglio Comunale sono contenute:

- 1) al punto 4 paragrafo a) secondo il quale vengono stabiliti i valori massimi dell'incidenza del costo dell'area in percentuale del costo di co



struzione così come illustrato alla tabella 1) la quale per classe di Comuni stabiliti dalla Legge Regionale n. 60 con c. m + 1,20 prevede una coincidenza percentuale maxima dell'area : del 20% delle zone omogenee A; del 18% per le zone omogenee B; del 16% per le zone omogenee C; del 14% per le altre.

2) al punto 4) paragrafo d) secondo il quale vengono codificate le spese generali influenti sul costo di costruzione così come stabilite dalla tabella 2) i cui valori possono essere elevati di 2 (due) punti percentuali dal Consiglio Comunale solo per gli interventi di edilizia abitativa convenzionata su edifici esistenti per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione che comportino aumenti compatibili con le tipologie di cui al punto 2) della deliberazione regionale;

3) al punto 7) che stabilisce che il Consiglio Comunale prefigga la durata della convenzione nei termini di legge da 20 a 30 anni che deve essere uguale per tutte le convenzioni.

Il problema sottoposto alla C.U. Consiliare nella seduta dell'11.9.78 ha portato al compimento di talune scelte dovute alla particolare situazione urbanistica del Comune di Carrara.

Circa la valutazione della incidenza percentuale del prezzo dell'area sul costo di costruzione si è fatto riferimento alla situazione reale comparata al PRGC che vede la totale saturazione delle aree di espansione previste dallo strumento e che quindi indirizza per il futuro - vista la scarsa dotazione di territorio - le attenzioni verso l'edilizia esistente dei nuclei storici abbandonati e tralasciati nel moto di espansione urbana verificatosi nei trascorsi anni. La decisione di redigere i P.R.P. di tali centri antichi - studi di prossima definizione - testimonia sin dal 1975 - epoca delle scelte - della necessità di programmare il futuro dell'edilizia carrarese attraverso il recupero di antiche strutture preesistenti iniziativa sostenuta oggi vivamente dai provvedimenti della legge n. 489.

Ritenendosi che una componente essenziale per il compimento di tale operazione sia rappresentata dall'iniziativa stessa del proprietario si evince che essa debba essere incentivata al maximo.

Il valore della tabella 1) della deliberazione regionale che costituisce un tetto maximo se adottata integralmente tende ad elevare il prezzo finale di cessione, quindi eleva il valore dell'immobile ed incentiva il proprietario a convenzionarsi riducendo le spese iniziali del costo di costruzione. Questo accorgimento quindi nel caso di Carrara deve tenersi per le aree urbane e centri storici che costituiscono le zone territoriali omogenee di tipo A), mentre le altre zone omogenee B) e C) coincidono già con le parti nuove della città e quindi di nuovo conio.

Un'azione incentivante quindi deve essere protesa a riconoscere prezzi bassi nelle zone omogenee A e bassi nelle altre. Si è risolto quindi facilitare il convenzionamento nelle zone omogenee A adottando il valore dell'

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lorenzetti)

Segreteria

area pari al 20% del costo di costruzione abbassando invece i valori proposti dalla Regione per le altre zone uniformandole tutte al valore del 14%. Si consideri in merito a tale appiattimento che essendo le zone omogenee B tutte saturate esso si indirizza alla zona omogenea C che oggi è coincidente in massima parte alla sola zona paesistica A e B sottoposta ad attento esame di variazione e modifica da parte dell'Amministrazione Comunale.

Per quanto sopra argomentato poichè il recupero dei nuclei storici si articola nella ristrutturazione e restauro dell'esistente si è ritenuto di elevare di 2 punti il valore della tabella n. 2 della delibera regionale che è il massimo grado di libertà lasciato al Consiglio Comunale circa questo punto afferente la percentuale delle spese generali. Circa la durata della convenzione si è ritenuto sufficiente il termine massimo di 25 anni.

Pertanto per quanto sopra si propone al Consiglio Comunale di adottare integralmente il testo della convenzione tipo adottata dalla Regione con deliberazione del Consiglio Regionale n. 260 del 23.5.1973 apportando alle tabelle allegate le seguenti variazioni:

tabella n. 1 - incidenza del costo delle aree rispetto al costo di costruzione - per la classe di Comune C m + 1,20 ai sensi della legge regionale n. 60, classe di appartenenza del Comune di Carrara. Per le zone territoriali omogenee di cui al D.M. 2.4.68 n. 1444 di tipo A 20%; di tipo B, C ed altre 14%;

tabella n. 2 - per gli interventi di cui al punto 9) della delibera regionale le percentuali in essa previste sono elevate al massimo di 2 punti percentuali;

e di stabilire inoltre che la durata della convenzione è di anni 25. ""

Al termine della relazione introduttiva dell'Assessore all'Urbanistica interviene il Consigliere Trivelli il quale si dichiara d'accordo con la proposta avanzata dal relatore.

Al termine della discussione il Presidente sottopone alla approvazione del Consiglio Comunale il seguente ordine del giorno:

"" IL consiglio comunale

Udita la relazione dell'Assessore all'Urbanistica e fattene proprie le conclusioni;

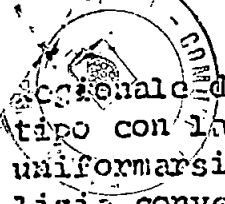
Vista la legge 28.1.1977 n. 10 che detta norme sulla edificabilità dei suoli;

Vista la legge Regionale n. 60 del 24.8.77;

Visti i decreti del Ministro dei LL.PP. del 30.10.1975 e 10.5.1977;

./.





Vista la deliberazione n. 260 del 23.5.1978 del Consiglio Regionale della Toscana con la quale è stata approvata una convenzione tipo con la quale si stabiliscono i criteri a parametri ai quali devono uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti d'obbligo per la edilizia convenzionata di cui all'art. 7 della suddetta legge n. 10;

Ritenuto di uniformarsi alla deliberazione del Consiglio Regionale Toscano n. 260 sopra citata;

**D E L I B E R A**

- di recepire integralmente il testo della Convenzione tipo per la concessione relativa agli interventi di edilizia abitativa convenzionata di cui alla Legge 28.1.1977 n. 10 costituente parte integrante della delibera regionale n. 260 e delle relative tabelle applicative n. 1 e n. 2;

- di apportare alle suddette tabelle le seguenti variazioni:

Tabella 1) - incidenza del costo delle aree rispetto al costo di costruzione per la classe di Comune c.m + 1,20 ai sensi della legge regionale n. 60 classe di appartenenza del Comune di Carrara per le zone territoriali omogenee di cui al D.M. 214/68 n. 1444 (di tipo A) 20% di tipo B), di tipo C) ed altre 14%;

Tabella 2) - per gli interventi di cui al punto 9) della deliberazione regionale, le percentuali in essa previste sono elevate al massimo di 2 punti percentuali.

- di stabilire inoltre che la durata della convenzione è di 25 anni. ""

Svoltasi la votazione con la assistenza degli scrutatori precedentemente nominati si ottiene il seguente risultato:

Presenti n. 36 - Votanti n. 36  
 Voti favorevoli n. 36  
 Voti contrari nessuno

Il Presidente annuncia pertanto che il suindicato ordine del giorno è approvato alla unanimità.

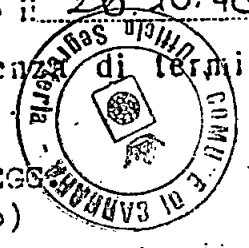
Il Consiglio Comunale ad unanimità di voti dichiara la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge.

O M I S S I S

Letto, approvato e sottoscritto. Spedita al Comitato Regionale Controllo con elenco n° 28950 del 25 10 78 visto il 26 10 78

IL PRESIDENTE: Puccinelli  
 IL CONSIGLIERE ANZIANO: Bertolotti  
 IL SEGRETARIO GENERALE REGG.: Lenzetti  
 Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE REGG.  
 (Lenzetti Dr. Riccardo)



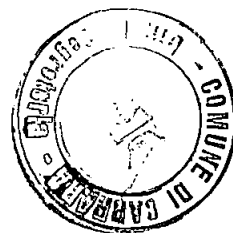
IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
 (Avv. Riccardo Lenzetti)

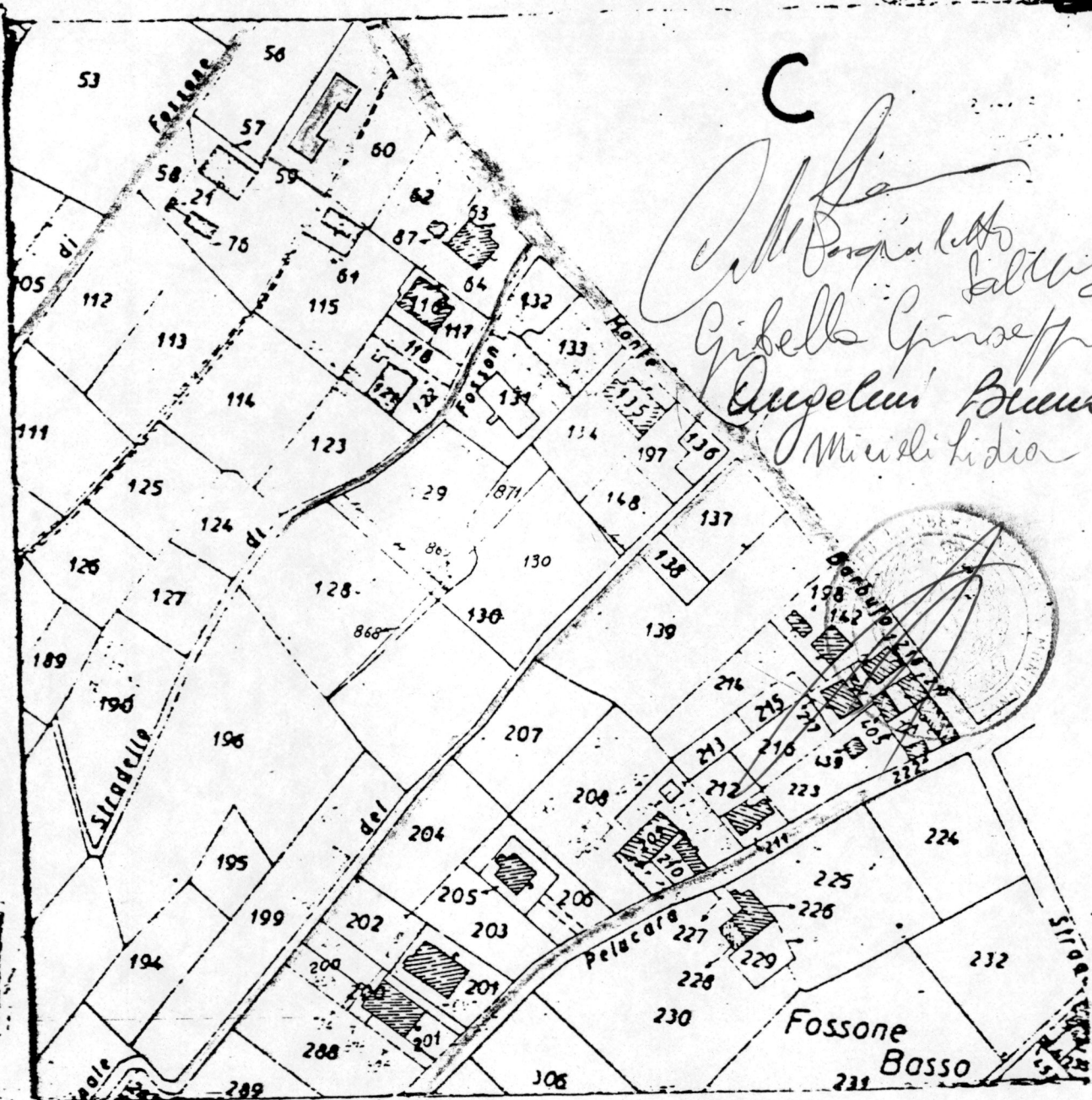


COMUNE DI CARRARA

La presente copia integrale, composta di n. \_\_\_\_\_  
fogli, è conforme all'originale agli atti d'ufficio e  
viene autenticata ai sensi dell'art. 14 della Legge  
4/1/68 n. 15 per uso \_\_\_\_\_  
Carrara, ..... 1.0 SET. 1981 .....

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lenzi)





per l'INGEGNERE CAPO ENERGI  
IL CAPO DELLA 1. SEZIONE  
(Geom. Princ.: *Gino Nuzzi*)

(Geom. Pluc.: *Giro Nucsi*)

Spento con n. 8969  
del 2/1/10 f. 18400



Rimborso stampati L. 500

## COMUNE DI CARRARA

### CONCESSIONE PER LA ESECUZIONE DI OPERE

Pratica N. 226

Anno 1980

Prot. n. 7967/735

IL SINDACO

(CF. PSQ SVT 43D29E8320)  
( " GEL GPP 48E42H281V)  
( " NEL BRN 42D16I622N)  
( " MCL LDI 45S66Z315N)

VISTA la domanda in data 8 Marzo 1980  
presentata dal Sig. PASQUELETTO SALVATORE, GIBELLA GIOSEPPINA,  
ANGELINI BRUNO e MICIELI LIDIA  
nato a -

residente in Marina di Carrara

Via XX Settembre n. 266/bis

registrata il 8 Marzo 1980

al Prot. Generale n. 7967

corrispondente al n. 735 di prot. -

del 3° Reparto, con la quale viene richiesta la concessione per la  
esecuzione dei lavori di costruzione di un fabbricato "C" di  
civile abitazione

sull'area o sull'immobiliare, distinto al catasto al foglio n. 67

particella n. 113 parte posta in Fossone

Via Fossone Basso

VISTO il progetto dei lavori allegato alla domanda stessa;

VISTO il parere dell'Ufficiale Sanitario n° 85 del 11/4/1980

VISTO il nulla osta della Soprintendenza ai Monumenti n. - del -

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lenzetti)



COMITATO DI CANTIERI

CONFESSIONE PER LA ESECUZIONE DI CANTIERI

0-2000

1000

2000

0-2000

1000

2000

0-2000

1000

2000

0-2000

1000

2000

0-2000

1000

2000

0-2000

1000

2000

0-2000

1000

2000

0-2000

1000

2000

0-2000

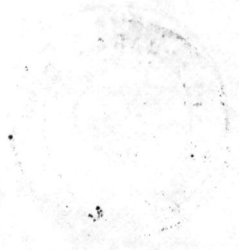
1000

2000

0-2000

1000

2000



SECRETARIO GENERALE  
1900

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lenzetti)

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.



Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.

Il presente documento è riservato ai soli componenti il Comitato di Amministrazione e non deve essere divulgato.



ART. 2

**A) - Concessione a titolo gratuito**

Trattandosi di caso previsto dall'art. 9, 1° comma, lettera a), d), e), f), g), della legge 27-1-1977, n. 10 la presente concessione è rilasciata a titolo gratuito.

**B) - Contributo per il rilascio della concessione con versamento dei costi di urbanizzazione**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di Lire 10.252.000,= a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. 248 del 20/1/78.

Il concessionario, all'atto della presente concessione, versa presso la Tesoreria Comunale la quota di Lire 2.567.000,= relativa agli oneri di urbanizzazione. (vedere fidejussione Soc. Cattolica Assicurazione per L. 7.685.000,=)

La quota di L. .... commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

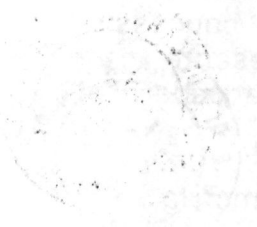
**C) - Contributo per il rilascio della concessione con esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria.**

Il contributo che il concessionario deve corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5, 6, 9, 1° comma, lettera b); 9, 2° comma; 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 è determinato nella misura di L. .... a norma della deliberazione del Consiglio Comunale n. .... del .....

Il concessionario si obbliga, nei confronti del Comune, a realizzare, contestualmente all'esecuzione dei lavori consentiti dalla presente concessione, e in base al progetto allegato quale parte integrante del presente atto, le opere di urbanizzazione primaria inerenti ai lavori stessi, e a cedere al Comune entro il ..... le relative aree, nonché Mq. .... afferenti l'urbanizzazione secondaria indicate nell'allegata planimetria.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lenzetti)



SECRETARY OF THE INTERIOR  
BUREAU OF LAND MANAGEMENT  
WASHINGTON, D. C.

All'atto del rilascio della presente concessione versa presso la Tesoreria Comunale la somma di L. .... per la esecuzione delle restanti opere di urbanizzazione primaria, per quelle di urbanizzazione secondaria e per l'acquisto delle relative aree.

La quota di L. .... commisurata al costo di costruzione delle opere deve essere corrisposta durante il corso dei lavori ed al più tardi entro 60 giorni dalla ultimazione degli stessi mediante versamento presso la Tesoreria Comunale (1).

A garanzia dell'esatto adempimento dei suddetti oneri il concessionario contestualmente al rilascio della presente concessione presta adeguata garanzia a mezzo di fidejussione bancaria n. .... del .... rilasciata da .....

L'ammontare della garanzia corrisponde all'importo della somma dovuta e delle opere di urbanizzazione eventualmente da eseguire direttamente, maggiorate di un terzo, e precisamente a Lire .....

#### ART. 3

##### **Obblighi e responsabilità del concessionario**

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore

E' inoltre fatto obbligo al concessionario di notificare gli estremi della concessione alle Aziende erogatrici di pubblici servizi (energia elettrica, telefono, gas, acqua) a cui si fa richiesta per allacciamenti anche provvisori o riferiti all'attività di cantiere o di impianti particolari.

#### ART. 4

##### **Opere in cemento armato**

Qualora si intenda dare esecuzione a strutture in cemento armato indicate nell'art. 1 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella menzionata legge ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4 - prima dell'inizio dei lavori.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 7 della succitata legge e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile per ottenere la dichiarazione di abilità e di agibilità della costruzione.

(1) Questa clausola entra in vigore per le istanze presentate dopo il 30-7-1977.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lenzetti)





Qualora non siano state eseguite opere in cemento armato, deve essere presentata unita alla domanda di abitabilità, una dichiarazione con la quale il direttore dei lavori, o il costruttore attesti che nella esecuzione dell'opera a cui si riferisce la presente concessione non sono state attuate strutture in cemento armato.

## ART. 5

### Termini di inizio e di ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dal 11/8/80 (1)  
~~dalla~~ data della presente concessione ed ultimati entro 3 (tre) (2)  
anni dalla stessa data.

L'inosservanza dei predetti termini comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione può essere, comunque, prorogato eccezionalmente se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà del concessionario, opportunamente documentati. In caso di mancato completamento delle opere entro il termine suindicato, il concessionario è tenuto al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo di concessione dovuto per la parte dell'opera non ultimata (3).

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito il concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione: in tal caso la nuova concessione concerne la parte non ultimata (4).

L'inizio dei lavori deve essere denunciato dal titolare della concessione a mezzo di apposito modulo e deve essere constatato mediante sopralluogo da parte di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale che ne redige apposito verbale.

Dovrà del pari essere denunciata dal titolare la data dell'avvenuta ultimazione dei lavori.

Il Comune si riserva, comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro i seguenti documenti:

- i contratti di appalto o di prestazioni di opera in economia regolarmente registrati;
- le denunce all'Ufficio Provinciale dell'INAIL da parte delle ditte esecutrici.

(1) Massimo entro un anno.

(2) Massimo entro tre anni (con eventuale eccezione prevista al III comma dell'art. 4 della legge 28-1-1977, n. 10).

(3) Questa norma è valida per le istanze di concessione presentate fino al 30-1-1977.

(4) Questa norma entra in vigore per le istanze di concessione presentate dopo il 30-1-1977.

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lenzi)



...in the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

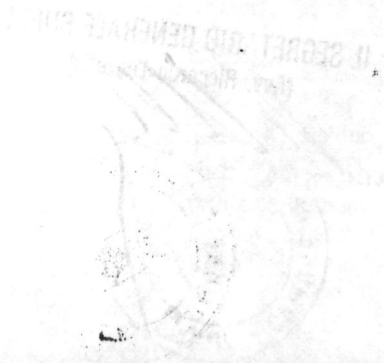
...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...

...the ... of the ...  
...the ... of the ...  
...the ... of the ...





ART. 6

**Prescrizioni speciali**

IL SINDACO

Carrara addì 1 agosto 1980

Il sottoscritto si obbliga alla esecuzione delle prestazioni ed alla osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella concessione.

IL CONCESSIONARIO

addì, 21-8-1980



COMUNE DI CARRARA

La presente copia integrale, composta di n. \_\_\_\_\_  
fogli, è conforme all'originale agli atti d'ufficio e  
viene comunicata ai sensi dell'art. 14 della Legge  
4/1/60 n. 15 per uso  
Carrara, 10 SET. 1981

IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lenzetti)





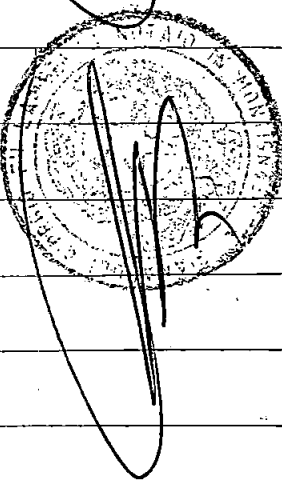
PROGETTO DI COSTRUZIONE DI FABBRICATO DI CIVILE  
ABITAZIONE IN LOC. FOSSONE A CARRARA DI PROPRIETA'  
DEL SIG. PASQUALETTO SALVATORE, GIBELLA GIUSEPPINA,  
ANGELINI BRUNO, MICELI LIDIA  
CAPITOLATO D'APPALTO DELLE FINITURE E DELLE OPERE  
DA REALIZZARE

PRESCRIZIONI GENERALI - 1. Il presente capitolato  
stabilisce norme, prescrizioni ed oneri generali;  
determina condizioni tecniche normali per l'esecu-  
zione e la valutazione dei lavori e relative  
provviste che si danno in appalto.

Per tutto quanto si riferisce all'oggetto, alla  
designazione, forma e descrizione delle opere val-  
gono le disposizioni particolari contenute nel  
relativo disciplinare di appalto.

2. L'esecuzione di tutti i lavori verrà condotta  
con la massima precisione, conformemente ai disegni  
e alle prescrizioni dei relativi disciplinari,  
nonchè alle disposizioni che verranno impartite  
dalla D.L.

L'Impresa appaltatrice ha l'obbligo di osservare  
tutte le migliori pratiche dell'arte e della tecni-  
ca costruttiva. E' obbligo dell'impresa uniformarsi  
a tutte le prescrizioni di legge ed ai regolamenti  
comunali vigenti e futuri, in materia di esecuzione



*Handwritten signature: Bruno Angelini*

*Handwritten signature: Giuseppina Gibella*

*Handwritten signature: Salvatore Pasqualetto*

*Handwritten signature: Lidia Miceli*

dei lavori edilizi nonchè di polizia urbana, igiene, ed in particolare alle leggi ed ai regolamenti per la prevenzione degli infortuni ed a quanto prescrivono gli artt.18 e 19 del capitolato generale per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici. L'Impresa è contrattualmente responsabile della perfetta rispondenza del tracciato e delle varie dimensioni e parti d'opera, ai tipi di progetto e alle indicazioni contenute nei vari ordini di servizio della D.L. per modo che dovrà a sue spese demolire e ricostruire quanto risultasse errato.

3. Restano ferme tutte le disposizioni contenute negli artt.42 e segg. del Capitolato Generale, per ciò che riguarda la definizione delle eventuali controversie tra l'impresa e il proprietario appaltante.

DISCIPLINARE D'APPALTO - 1. L'appalto ha per oggetto tutte le opere e prestazioni occorrenti per la costruzione nel Comune di Carrara di fabbricato di civile abitazione e completo e rifinito in ogni sua parte, da consegnarsi in perfetto stato di abitabilità e di uso.

2. il presente disciplinare d'appalto stabilisce le modalità di esecuzione dei lavori e le caratteri-

stiche delle opere inerenti alla costruzione di cui all'art.1.

3. La forma, le dimensioni e le caratteristiche delle opere da eseguire risultano dalle norme del presente disciplinare, e dai disegni che costituiscono parte integrante del contratto stesso.

4. per quanto riguarda le norme, prescrizioni ed oneri generali, le modalità di esecuzione dei lavori, la qualità e l'accettazione dei materiali occorrenti alla esecuzione delle opere, le norme di misura, si fa riferimento al Capitolato Generale d'appalto dipendenti del Ministero dei LL.PP., al presente capitolato e al regolamento per la direzione contabilità e collaudo dei lavori dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP.

5. Il fabbricato risultante dal progetto proposto è costituito da un piano seminterrato e da un piano rialzato. Il tutto costituirà una casa abbinata di n.2 alloggi completamente separati e indipendenti l'uno dall'altro, rimanendo gli stessi costituiti da quello che può essere considerata una casa a schiera. Saranno suddivisi i due alloggi, in maniera tale che ognuno di essi avrà una zona giorno separata dalla zona notte.

6. Tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle norme, oneri, condizioni, obblighi e regolamenti contemplati nel presente capitolato. Pertanto per ogni opera o categoria di lavori qui appresso elencate devono intendersi implicitamente citati gli articoli relativi contenuti nella pubblicazione suddetta per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati.

Per le opere appresso descritte per le quali esiste una alternativa di scelta, la soluzione da attuare sarà stabilita esclusivamente dal D.L. di concerto con il proprietario.

DESCRIZIONE LAVORI - 7. I movimenti di terra comprendono gli scavi di sbancamento e quelli in profondità a cavo aperto od a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza, con qualsiasi mezzo ed anche in presenza di acqua; la formazione di rilevati, l'esecuzione di spianamenti a quota.

Gli scavi, in relazione al progetto allegato, saranno eseguiti secondo la profondità, le livellette e l'andamento dei profili, determinati all'atto esecutivo dalla D.L.

Nei riguardi degli oneri indicati nel capitolato si





segnala in particolare che sono a carico della ditta appaltatrice tutti gli oneri per il temporaneo deposito di terre scavate all'esterno del cantiere e successivo reimpiego per la definitiva sistemazione degli spazi esterni.

8. Le fondazioni parziali sono previste in conglomerato cementizio magro, salvo l'eventuale cambiamento che potrebbe essere determinato dalla D.L. per necessità tecniche ed economiche, senza che la ditta appaltante possa avanzare pretese per il suddetto cambiamento.

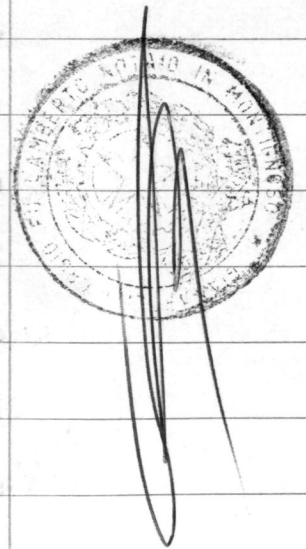
9. Per la parte in completamento del piano di calpestio del piano terra si eseguirà un vespaio in ciottolato dello spessore di cm.30 minimo con soprastante massetto di calcestruzzo magro dello spessore di cm.10 ed idonea impermeabilizzazione per la parte d'appoggio della muratura portante.

10. L'impermeabilizzazione dei balconi incassati ed ogni altra parte che lo richieda, verrà realizzata mediante manto elastico. per tutte le stratificazioni di asfalto dovrà essere previsto l'intonaco rustico o camicia di calce di preparazione.

La D.L. a suo insindacabile giudizio potrà richiedere all'impresa appaltatrice l'esecuzione delle impermeabilizzazioni orizzontali con sistemi bre-

*Quella da Angelini Bruno  
Michele Livia  
Gibella Giuseppe*

*Salles*



vettati aventi caratteristiche analoghe o superiori a quelle dei tipi elencati in precedenza.

11. La muratura di tamponamento, dello spessore complessivo indicato nei disegni di contratto e comunque non inferiore a cm.28 formata da due pareti di mattoni doppio UNI e camera d'aria intermedia e malta cementizia, compresi gli oneri della muratura in genere, nonché quelli dovuti alla formazione di piattabande, mazzette, sguinci, eventuali incassi e velette in conglomerato cementizio retinato od armato deve essere eseguita secondo le migliori regole d'arte. Nell'intercapedine sarà posto strato isolante fissato sulla faccia esterna della parete esterna.

12. Le eventuali strutture in c.a. dovranno venire eseguite secondo le norme contemplate nel capitolato, e con la perfetta osservanza delle prescrizioni regolamentari di cui alle leggi 5/11/1971 n°1086 e 2/2/1974, ai D.M. 3/3/1975 e 16/6/1976 e di quelle che potranno essere successivamente emanate.

I cordoli di collegamento in corrispondenza dei solai, e le piattabande sulle finestre e sulle altre aperture, dovranno essere eseguite in c.a. secondo le norme di composizione, calcolo ed esecuzione riportate nelle leggi precedentemente

citare.

13. Tutti i solai saranno del tipo misto in c.a. ad elementi di cotto gettati in opera, con sovrastante soletta di calcestruzzo dello spessore di cm. 4. I solai praticabili saranno calcolati per un sovraccarico accidentale di kg.200 per mq., mentre quelli non praticabili saranno invece calcolati per un sovraccarico accidentale di Kg.150 al mq. Dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal decreto 16/6/1976 e dalla legge 2/2/1974 n.64, compresi quelli relativi all'interasse dei travetti che non deve superare i cm.50, all'apposizione di n°3 tondini di ferro del diametro di mm.6 per ml. di ripartizione ed a quelli indicati nei paragrafi successivi del presente capitolato.

I solai per le falde inclinate dei tetti saranno del tipo misto come per i piani intermedi, ma verranno calcolati per un sovraccarico accidentale di kg. 150 al mq.

Nei solai in genere dovranno essere preventivamente disposte le aperture per il passaggio di canne fumarie ed altre tubazioni.

La tessitura dei solai e le eventuali mensole esterne dovranno essere studiate in modo da evitare che risultino strutture in vista contrastanti con

le soluzioni estetiche del progetto.

Le rampe delle scale saranno eseguite a sbalzo in c.a. e, unitamente ai ripiani delle scale stesse, saranno calcolate per un sovraccarico accidentale di Kg.400 al mq.

Se per il parapetto delle scale sarà prevista la soluzione a paretina piena, questa sarà eseguita in c.a. dello spessore minimo di cm.5, incastrata ad un estremo, e calcolata per una spinta orizzontale di kg.100 per mq. all'estremo libero.

Gli sbalzi, per cornicioni, pensiline e simili, di qualsiasi forma nelle tre dimensioni, saranno eseguiti come dai grafici di progetto in conglomerato cementizio armato e calcolati per il caso più sfavorevole fra i seguenti: o con un sovraccarico accidentale di kg.150 per mq. o con un carico concentrato di kg.150 per ml. all'estremità dello sbalzo.

14. I tramezzi per divisori di ambienti e per rivestimenti di canne fumarie, tubi di scarico e vasche da bagno, saranno realizzati in mattoni forati in foglio dello spessore di cm.8; tutti in malta ordinaria, bastarda o di cemento secondo le disposizioni della D.L.

Le aperture sui tramezzi in foglio dovranno avere,





nella parte superiore, i laterizi disposti in modo da formare regolari piattabande.

15. La copertura del tetto avrà le falde in c.a. e laterizio con sovrastante manto di marsigliesi inchiodati o cementati.

La copertura della terrazza sarà formata da solaio a camera d'aria come precedentemente indicato munito di rosette di ventilazione e massetto per le necessarie pendenze, con sovrastante intonaco rustico o camicia di calce di preparazione, impermeabilizzazione e pavimento come indicato alle rispettive voci.

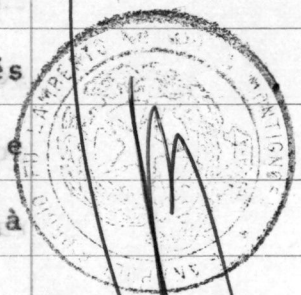
16. Le pavimentazioni interne saranno realizzate in grés ceramico nelle forme e colori scelti dalla D.L., messi in opera secondo le migliori tecniche costruttive.

Le terrazze praticabili saranno realizzate in grés ceramico forte resistente agli agenti atmosferici e posato su idonea manto di preparazione come già descritto precedentemente.

Il sottotetto non presenterà pavimentazione di sorta.

Il pianerottolo di sosta delle scale sarà realizzato impiegando lo stesso tipo di grés ceramico già visto precedentemente; le alzate e le pedate in

*Angelo Bruno Mirali*  
*Francesco*  
*Posquale*  
*Gibello*  
*Ginserrina*



marmo bianco.

Tutti i pavimenti di cui precedentemente devono essere rifiniti con stuccatura a cemento.

17. Le murature esterne ed interne, nonché i soffitti, i tramezzi, le rampe delle scale, saranno rifiniti con intonaco civile di malta fina e stabilitura fratazzata previa la necessaria preparazione dei soffitti e delle pareti per la perfetta adesione degli intonaci.

I prospetti esterni saranno rifiniti con materiali plastici impermeabilizzanti.

18. Le tubazioni di scarico nelle quali confluiranno insieme gli scarichi delle cucine, quelli dei gabinetti e dei lavatoi (se esistenti), sono previste in ghisa catramata del diametro interno di cm.10, mentre quelle che raccolgono scarichi di sole cucine avranno il diametro interno di cm. 8, comprendono i necessari pezzi speciali, legamenti, raccordi e suggellatura con corda di canapa catramata e piombo, grappe di sostegno e compresa altresì ogni opera di protezione e tramezzatura per mascherare i tubi ove occorra.

Saranno posti pozzetti di ispezione e raccolta al piede di ogni colonna di scarico o di discendenti pluviali ed in altri punti di confluenza secondo le



prescrizioni della D.L.

Il tubo esalatore in plastica del diametro di cm.6 sarà collegato a tutte le tazze dei cessi e dovrà essere spinto fin sopra il tetto e sormontato da cappello cinese.

Le acque nere, bionde e bianche dovranno essere convogliate dai pozzetti di raccolta nelle fogne con tubazioni in grés ceramico o tubazioni in cemento amianto di diametro adeguato (non inferiore a cm.15) munito di pozzetti di raccolta agli incroci.

Se il regolamento edilizio vigente nel Comune lo prevede dovranno eseguirsi separate canalizzazioni con inserimento di fosse biologiche.

Tali pozzetti ed il pozzo di raccolta principale saranno in muratura di mattoni o in cemento retinato secondo le prescrizioni della D.L., conformati a sifone, intonacati a cemento con chiusino ispezionabile.

Le tubazioni suddette saranno poggiate su massetti in calcestruzzo e avere pendenza sufficiente per il rapido smaltimento delle acque.

19. Gli infissi dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, completi di controtelai, mostre, contromostre, coprifili e corredati dalle ferramen-

ta di sostegno, di movimento e di chiusura. Dovranno essere tenute presenti le norme del presente capitolato, sia per quanto riguarda la qualità del legname sia per quanto si riferisce alle modalità di costruzione.

Per la qualità delle essenze, le dimensioni degli infissi e dei nodi, i tipi della ferramenta si fa riferimento ai disegni di progetto.

In particolare per gli infissi esterni l'essenza da adottare sarà di Douglas, per gli infissi interni in abete.

20. Sono previsti rivestimenti in piastrelle di maiolica di prima scelta delle dimensioni e colori scelti dalla D.L.

Per la cucina il rivestimento avrà l'altezza di m. 1,80 dal pavimento, messo in opera con collanti sintetici.

Il bagno avrà un rivestimento completo delle pareti, sguinci e davanzali e della vasca da bagno per un'altezza di m. 1,80 dal pavimento, con piastrelle messe in opera con collanti sintetici.

21. Le gronde saranno costituite da un canale in rame dello spessore di 6/10 dello sviluppo indicato nei disegni allegati e comunque non inferiore a cm. 25, con opportuni risvolti, adagiate negli incavi



preventivamente creati, oppure sostenute in aggetto da cicogne poste ad opportuna distanza.

Il terrazzo sarà provvisto di bocchettone di scarico di piombo dello spessore di mm.2 con griglia di protezione apribile a cerniera, in tondini di ferro.

I discendenti di pluviali saranno in rame, tutti del diametro interno di cm.10, nel numero indicato sui disegni di progetto o che verrà prescritto dalla D.L.

Gli scarichi previsti per la terrazza saranno immessi nei pluviali o in altri scarichi verticali appositi del diametro di mm.60.

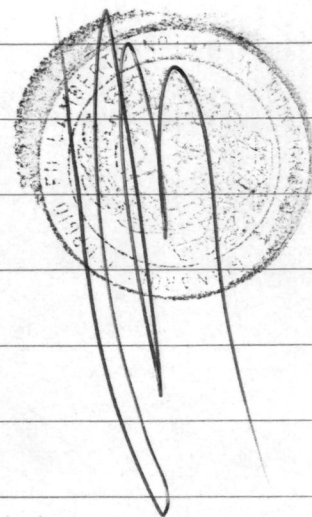
Le converse del tetto saranno in lamiera zincata di conveniente spessore ed avranno larghezza tale da essere coperte per un minimo di cm.30 dal materiale di copertura.

22. Tutti gli infissi di finestra saranno muniti di vetri chiari semidoppi. Tutti i vetri saranno fissati con listelli di legno o a mastice.

23. I davanzali, battenti delle finestre, le soglie saranno in lastre di marmo bianco di Carrara dello spessore di cm. 3 così pure i gradini e la soglia del portone di ingresso.

La copertura del parapetto del terrazzo avrà lo

*Capelan Bruno Miceli Lidio  
Cognigni  
Cibella Giuseppina*



spessore di cm.2.

Tutte le opere in marmo di cui sopra devono intendersi fornite in opera con gli oneri delle suggellature, incassi, fori, ferri, grappe ecc. e levigate.

Tutti i gocciolatoi dovranno essere larghi almeno 12 mm. e profondi 10 mm.; il filo esterno delle soglie, degli stangoni e delle copertine dovrà aggettare almeno mm.45 - 50 dal filo esterno finito delle pareti sottostanti.

Tutte le copertine avranno i giunti battentati e con canaletto, ed oltre ad essere murate, saranno saldamente fissate ai parapetti con opportune grappe.

24. I soffitti e le pareti di tutta la casa saranno tinteggiati previa accurata preparazione a mano di bianco, con due mani di colla e colori a scelta della D.L.

Per le tinteggiature esterne si richiama quanto prescritto alla precedente voce intonaci. Saranno verniciate a tre mani di vernice ad olio e colori previa preparazione tutti gli infissi interni, mentre quelli esterni saranno verniciati a tre mani di vernice "Flatting".

Salvo diverse disposizioni, saranno lucidati a

spirito o alla nitro trasparente nella parte esterna i portoni di ingresso.

Tutte le opere in ferro saranno verniciate con due mani di vernice ad olio e colori previa prima mano di olio di lino e minio di piombo.

25. La canna per ventilazione tipo "Shunt" per la cucina sarà di sezione adeguata. Dovrà essere spinta sopra la copertura secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale.

26. Gli impianti idrico-sanitari, del gas ed elettrici, di cui alle successive voci, dovranno essere eseguiti con la osservanza anche delle prescrizioni particolari delle locali società erogatrici.

La distribuzione dell'acqua potabile avrà luogo con il sistema diretto e pertanto dovrà essere previsto, come appresso descritto il relativo impianto.

I diametri delle tubazioni dovranno essere adeguati alla pressione effettiva esistente nell'acquedotto locale.

La schermatura dell'appartamento deve comprendere le tubazioni di alimentazione dell'acqua fredda per tutti gli apparecchi sanitari, ivi compreso lo scalda acqua, la lavatrice, la lavastoviglie. Esse saranno in canna di ferro zincato tipo Mannesmann del diametro interno di 1/2 pollice ad eccezione



della tubazione di alimentazione della cassetta scaricatrice del vaso, che sarà del diametro di 3/8 di pollice. Le tubazioni per la distribuzione dell'acqua calda in tubo di ferro tipo Mannesmann zincato da 1/2 pollice per la vasca da bagno, lavabo, bidet, doccia lavatrice e lavello di cucina.

Negli impianti di alimentazione idrica tutti eseguiti come indicato in precedenza si intendono altresì compensati di tutti i necessari elementi particolari per i collegamenti per il buon funzionamento dell'impianto suddetto.

Il bagno sarà costituito da n. 1 vaso a sedile, n. 1 bidet, n. 1 lavabo, n. 1 vasca e saranno scelti a cura della D.L.

Per l'appartamento si avrà una apposita nicchia munita di sportelli in ferro costruita a cura e spese dell'impresa per l'installazione del contatore della società erogatrice del gas.

Le tubazioni del gas saranno del diametro prescritto in conformità alle prescrizioni dell'azienda erogatrice.

Il locale nel quale sarà predisposto il bruciatore e la caldaia per il riscaldamento a gas sarà munito di idonea canna fumaria per l'allontanamento dei



fumi di scarico.

27. Per quanto riguarda l'impianto elettrico per illuminazione, suoneria e forza motrice monofase, tutti gli impianti esterni ed interni, saranno posti sottotraccia e dovranno essere studiati ed eseguiti con la rigorosa osservanza delle vigenti norme per l'esecuzione degli impianti stabilite dalla CEI e secondo la particolare prescrizione della società distributrice locale.

Premesso che dovranno prevedersi due distinti circuiti rispettivamente per l'illuminazione e prese di corrente per elettrodomestici, l'impianto base nell'appartamento sarà costituito come segue:

Ingresso: almeno due interruttori, una presa corrente e presa telefonica;

corridoio: almeno due interruttori e due prese corrente;

cucina: due interruttori e due prese corrente e una presa forza motrice;

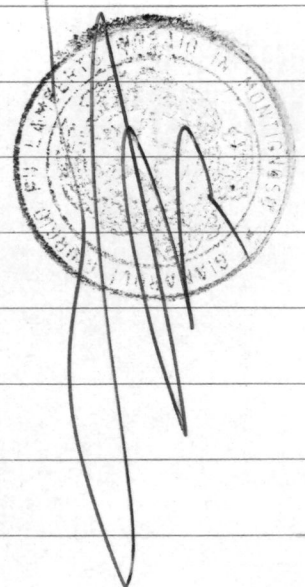
bagno: due interruttori, una presa corrente e una presa f.m.;

ripostiglio: due interruttori;

camera matrimoniale: due interruttori, due prese corrente;

soggiorno-pranzo: due interruttori e tre prese

*Angela Bruno*  
*Carlo Raimondo*  
*Giulio Girasole*  
*Michele Loria*  
*Rosario Salvo*



corrente, una presa TV.

La principale e le derivazioni per l'impianto di illuminazione saranno sottotraccia in tubo di cloruro di polivinile di diametro appropriato installato in modo da rendere i conduttori facilmente sfilabili.

Le scatole di derivazione saranno del tipo da incasso così pure gli interruttori; così la linea di alimentazione per le prese di f.m. e gli apparecchi elettrodomestici.

Tutto l'impianto elettrico sopra descritto dovrà avere idoneo collegamento per la messa a terra che sarà realizzata con apposita traccia di rame, collegata ad un dispersore, costituito da due paline poste all'esterno del fabbricato in due appositi pozzetti distanti tra loro ml. 2.

28. Per quanto riguarda l'impianto di riscaldamento dovranno essere previste tutte le forniture e tutti i lavori occorrenti per l'installazione di centrale termica completa di caldaia a gas, rete di distribuzione del fluido scaldante con condutture fatte sottotraccia, radiatori completi di ogni accessorio.

L'impianto di riscaldamento deve essere a circolazione accelerata e dovrà provvedere al riscaldamento

to di tutti i locali a mezzo di radiatori disposti nei punti indicati dalla D.L.

I radiatori saranno in acciaio verniciato a fuoco e dovranno essere forniti di valvola di sfogo in bronzo.

Per il dimensionamento di detto impianto ci si dovrà attenere alle indicazioni della legge n. 373.

Il vaso di espansione, munito di coperchio e di idonea dimensione sarà protetto contro il gelo e dovrà essere approvato dalla D.L.

**QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI** - 1. Tutti i materiali dovranno essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti.

I materiali che in genere non fossero riconosciuti idonei, saranno rifiutati e sostituiti con altri.

2. Sabbia - La sabbia proverrà esclusivamente da fiumi o da fossi; sarà pulitissima, non avrà tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere. Si intenderà come sabbia ordinaria quella i cui grani avranno un diametro non superiore ai 2 mm. Per gli intonaci è prescritta invece sabbia a granuli di diametro fino a 1/2 mm.

3. Ghiaia - La ghiaia proverrà dalle migliori cave; sarà ad elementi pulitissimi di materiale calcareo



o siliceo, di elevata resistenza, esente specialmente da materie terrose o organiche. La ghiaia da impiegare per le opere in conglomerato cementizio semplice od armato, dovrà rispondere in particolare, ai requisiti dell'art.7 del R.D. 16/11/1939 n. 2229.

4. Pietrame per murature - Il pietrame per murature dovrà provenire dalle migliori cave e dovrà essere sano, compatto, di perfetta durezza e resistenza e diligentemente nettato da terra od argilla occasionale. Presenterà altresì facce regolari per la posa in opera.

5. Calce grassa in zolle - La calce grassa in zolle di colore uniforme nella sua fattura purgata di ogni materiale eterogeneo, sarà fornita in grossi pezzi e mai in polvere e verrà idrata per annegamento.

6. Calce idrata in polvere - La calce idraulica in polvere che dovrà soddisfare a tutte le norme di legge, verrà fornita in sacchetti con imballaggio originale, del peso di kg. 50.

7. Calce spenta - La calce in zolle sarà estinta a giusto grado ed a regola d'arte; per l'estinzione si adotterà acqua dolce e potabile.

8. Cementi ed agglomerati cementizi - I cementi ed





agglomerati cementizi semplici od armati, per mura-  
ture, intonaci, ecc., corrisponderanno per composi-  
zione, qualità, finezza di macinazione, presa resi-  
stenza ed altro, alle norme ed indicazioni tutte  
dei RR.DD. 16 Novembre 1939 n.2228 e 2229, e  
successive modificazioni, norme che si intendono  
qui letteralmente descritte.

Dovranno essere di prima qualità, con imballaggi  
originali, in sacchi sigillati intatti dalla fab-  
brica; muniti di certificato della casa produttri-  
ce, dal quale dovranno risultare lo stato di  
stagionatura, i requisiti fisici, chimici e mecca-  
nici prescritti dalle predette norme, la resistenza  
alla trazione e alla compressione dei provini fatti  
con malta normale a 7 e a 28 giorni di stagionatu-  
ra.

Non saranno ammesse alterazioni ed il cemento dovrà  
essere all'atto dell'impiego, in perfetto stato di  
conservazione.

9. Materiali laterizi ed affini. - I laterizi di  
qualsiasi tipo e dimensione dovranno corrispondere  
alle norme di accettazione contenute nel R.D.  
16/11/39 n.2233.

Essi dovranno essere di perfetta cottura, scevri di  
sassolini e di altre impurità così da riuscire

Posquindato  
San Wabre  
Gusolani  
Miele  
Lidia  
Gibella  
Ginselmino



duri, presentare alla rottura grana fine ed uniforme, assorbire acqua per immersione, asciugarsi all'aria con sufficiente rapidità, non sfaldarsi e non sfiorire sotto l'influenza degli agenti atmosferici, non screpolarsi al fuoco, avere resistenza adeguata agli sforzi ai quali dovranno essere assoggettati.

10. Mattoni pieni e forati - I mattoni pieni che si impiegheranno nelle murature saranno i cosiddetti mattoni forti la cui resistenza allo schiacciamento non sia minore di kg.180 per cmq.

I mattoni forati avranno la resistenza a rottura per schiacciamento non inferiore a kg.25 per cmq. misurato sulla superficie totale assoggettata a compressione.

11. Tavelloni e blocchi di laterizi per solai - Le tavelle, i tavelloni ed i blocchi di laterizio speciali per murature e solai dovranno provenire dalle migliori fornaci e presentare i migliori requisiti specificati per i mattoni forati.

I blocchi di laterizio per solaio dovranno presentare due spigoli superiori contrapposti, e perpendicolari alla tessitura del solaio stesso, smussati.

Tutti i laterizi dovranno essere garantiti privi di

affiorescenze saline.

12. Laterizi per coperture - Le tegole piane o curve dovranno essere perfettamente adattabili le une sulle altre, senza sbavature e presentare tinta uniforme. Appoggiate su due regoli posti a mm.20 dai bordi estremi dei due lati più corti, dovranno sopportare un carico concentrato di kg.120, sia l'urto di una palla di ghisa del peso di 1 kg. cadente dall'altezza di cm.20.

Le tegole dovranno risultare impermeabili sotto un carico di 50 mm. d'acqua mantenuta per 24 ore.

13. Mattonelle di terracotta greificata - Le mattonelle dovranno essere di ottima fabbricazione, non dovranno presentare difetti alcuni e dovranno corrispondere alle norme del R.D. 16/11/1939 n. 2234. Saranno di prima scelta di argilla greificata per l'intero spessore, inattaccabili dagli agenti chimici e meccanici, di forme regolari, a superficie piana e nei colori che verranno prescritti.

14. Bitume asfaltico - Il bitume asfaltico dovrà essere di tipo naturale, proveniente dalla lavorazione delle rocce asfaltiche e dovrà presentare una penetrazione di decimillimetri 40 - 50 alla temperatura del provino di 25°. Dovrà avere un contenuto di asfalti non inferiore al 36%.

E' ammesso, per l'impermeabilizzazione, anche l'asfalto di bitume puro di petrolio.

15. Cartonfeltri bitumati - I feltri impregnati di leganti idrocarburati da utilizzare nelle impermeabilizzazioni dovranno essere costituiti da fibre naturali.

Il cartonfeltro dovrà risultare uniformemente impregnato; sfaldando il cartone, esso non dovrà presentare in nessun punto difetti di impregnazione.

16. Manti impermeabili a base di elastomeri - Tali manti saranno costituiti da una guaina dello spessore di mm.2,5 a base di elastomeri paraffinici stabilizzati neri o colorati in tutto lo spessore, forniti in rotoli con armatura interna non putrescente in filato di vetro chimico resistente di tipo speciale, ricoperta con eguali spessori su ambo i lavori e quindi posta, quale anima, al centro e non in posizione superficiale.

Il prodotto deve risultare incollabile fino ad una temperatura di + 128°C.; non deve presentare screpolature piegandolo.

Dovrà porsi in opera su una superficie cementizia finita a fratazzo fine mediante preventiva applicazione a pennello idoneo "primer" bituminoso costi-





tuito dalla stessa resina della guaina; si esegue poi la vulcanizzazione della guaina mediante rinvenimento con fiamma di gas propano e simile.

17. Materiali per isolamento termico ed acustico -

I materiali per l'isolamento termico ed acustico dovranno provenire dalle migliori fabbriche produttrici ed essere posti in opera con tutti gli accorgimenti particolari che in genere vengono suggeriti dagli stessi stabilimenti di produzione.

18. Pietre da taglio e marmi - Tutte le pietre da taglio e i marmi saranno delle migliori qualità a grana compatta, senza difetti, bucce, vene, lenti, ghiaie, scaglie, stuccature, nodi ed altri difetti che alterino l'omogeneità, la solidità e la bellezza della pietra. Non saranno tollerate le stuccature e i tasselli.

La faccia a vista della pietra da taglio in lastre per soglie, rivestimenti, stipiti, ecc., sarà lavorata a pelle piana perfettamente levigata o martellonata a seconda delle prescrizioni della D.L.

I marmi dovranno essere lavorati a pelle piana, perfettamente levigati e, se richiesto, lucidati a piombo.

Quelli per gradini devono essere pomiciati e levigati.



*Proquinto Saltato*  
*Giuseppe Bruno*  
*Michela Giusalpine*



La pietra da taglio ed i marmi potranno ordinarsi di qualunque dimensione, quando ciò sia richiesto per la migliore riuscita statica ed estetica dei lavori.

19. Tubi di cemento amianto - I tubi di cemento amianto tipo "ETERNIT" saranno formati con un composto di cemento e di amianto in fibra delle migliori qualità, trattato con emulsione acquosa, compresso e lavorato con procedimenti speciali.

Dovranno possedere una elevata resistenza alla trazione e flessione congiunta ad una sensibile elasticità, inalterabilità al gelo ed alle intemperie, assoluta impermeabilità all'acqua e resistenza al fuoco, scarsa conducibilità di calore.

20. Tubi di grés ceramico - Tali materiali dovranno essere di vero grés ceramico a struttura omogenea, smaltati internamente ed esternamente con smalto vetroso, non deformati e privi di screpolature; di lavorazione accurata e con innesti a manicotto o a bicchiere.

I tubi saranno cilindrici e dritti; in ciascun pezzo i manicotti dovranno essere formati in modo da permettere una buona giunzione nel loro interno, e all'estremità opposta sarà lavorata esternamente a scannellatura.

21. Tubi di cemento - I tubi di cemento dovranno essere formati con calcestruzzo ad impasto ricco di cemento (kg.300 per mc.) ben stagionati compatti, levigati, lisci, perfettamente rettilinei, a sezione interna circolare e scevri da screpolature.

22. Tubi di cloruro di polivinile - I tubi di cloruro di polivinile (PVC) dovranno provenire dalle migliori fabbriche, essere assolutamente esenti da plastificanti e da cariche, inattaccabili da acidi e sali di qualsiasi concentrazione, da correnti vaganti, galvaniche, assolutamente incombustibili ed impermeabili, non soggetti a screpolature o cristallizzazioni.

Nelle sezioni incollate la tubazione dovrà avere caratteristiche, di resistenza agli agenti corrosivi e di durata, uguali a quelle del tubo in ogni sezione.

23. Materiali ferrosi e metalli vari - Si fa preciso riferimento a quanto prescritto dal Capitolato Speciale tipo.

In particolare si specifica quanto segue:  
Acciaio trafilato o laminato. Tale acciaio, nelle varietà extra dolce, dolce, semiduro e duro, dovrà essere privo di difetti, screpolature, bruciature e di altre soluzioni di continuità. In particolare,

per la prima varietà sono richieste perfetta malleabilità e lavorabilità a freddo e a caldo, senza che ne derivino screpolature o alterazioni; esso dovrà essere altresì saldabile e non suscettibile di prendere la tempra; alla rottura dovrà presentare struttura lucente e finemente granulare.

Per l'accertamento delle proprietà meccaniche vale quanto indicato nelle norme UNI 556, UNI 6407 - 69, salvo indicazioni contrarie e complementari.

24. Legnami - Si fa preciso riferimento a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'appalto.

25. Colori e vernici - Si fa preciso riferimento a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'appalto.

26. Materiali diversi - Si fa riferimento a quanto prescritto nel Capitolato Speciale d'appalto.

#### MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

1. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro dovranno essere eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutiva dalla D.L. Nella esecuzione degli scavi in genere si dovrà procedere in modo da impedire scoscendimenti, restando la Ditta appaltatrice responsabile di eventuali danni alle persone e alle opere.



Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove non siano utilizzabili, dovranno essere portate ai pubblici scarichi.

2. Scavi di fondazione - Si intendono quelli incas-  
sati a sezione ristretta necessari per dar luogo  
ai muri o pilastri di fondazione propriamente  
detti.

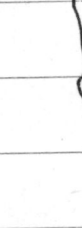
In ogni caso saranno considerati come scavi di fondazione quelli per dar luogo alle fogne, condutture, fosse e cunette.

Le profondità degli scavi per fondazioni dovranno essere spinte alla profondità che la direzione dei lavori riterrà più conveniente e si riserva di variarla.

I piani di fondazione dovranno essere orizzontali. Realizzata la muratura, gli scavi che si fossero dovuti fare in più attorno alla medesima dovranno essere riempiti sino al piano del terreno naturale primitivo.

3. Riempimento di pietrame a secco - I riempimenti di pietrame a secco per drenaggi, fognature, vespai e simili dovranno essere formati con pietre da collocarsi in opera a mano e ben costipate al fine di evitare cedimenti.

4. Lavori murari in genere - Finito che sia il


  
 E. J. Giesse

Doquier l'atto  
D'urbelen' Bruno  
Miesli l'itio.

Handwritten: *Handwritten: Bruno*

Michaelis



getto, i conglomerati cementizi si lasceranno assodare per tutto il tempo che la D.L. riterrà necessario onde raggiungere il grado di indurimento richiesto.

I casseri occorrenti per le opere di getto, dovranno essere sufficientemente robusti da resistere senza deformarsi alla spinta laterale. Le pareti dei casseri potranno essere tolte solo quando il getto avrà raggiunto un grado sufficiente di presa da garantire che la solidità dell'opera non venga compromessa.

9. Opere in cemento armato - Nell'esecuzione delle opere in cemento armato si fa riferimento a tutte le leggi vigenti in materia e secondo le norme stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto. L'impianto normale del conglomerato cementizio a consistenza di terra umida si effettuerà nelle proporzioni di kg.300 di cemento per mc.0,800 di ghiaie e per mc.400 di sabbia, e si impiegheranno cementi tipo Portland aventi caratteristiche non inferiori a quelle prescritte dalle norme. Le impalcature di legno che servono da forme, di modello e di sostegno per le gettate, dovranno essere accuratamente conformate nella parte interna in modo che il getto risulti perfetto. Le casseformi saranno ben



bagnate e non dovranno presentare deformazioni ed incurvamenti sotto il peso del getto. I ferri per l'armatura saranno in barre di qualunque dimensione secondo le sezioni e lunghezze prescritte e sagomati con ogni cura in conformità ai disegni approvati; i ferri saranno inoltre accuratamente liberati dalla ruggine e da sostanze grasse o eterogenee. Per quanto non specificatamente detto si dovranno tener presenti tutte le norme di legge in materia anche per quanto riguarda i sovraccarichi accidentali da considerare.

10. Solai misti di calcestruzzo e laterizio - I solai di tipo medio in calcestruzzo e laterizio dovranno essere gettati in opera e rispondere a tutti i requisiti prescritti dai decreti ministeriali.

I solai di copertura per falde inclinate di tetti saranno dello stesso tipo di quello previsto per gli ambienti. In particolare i solai misti dovranno rispondere anche alle seguenti prescrizioni: essere conformati in modo che le loro parti resistenti a pressione vengano a collegarsi fra loro per mezzo del conglomerato cementizio; avere un carico di rottura a pressione di laterizi, netta delle pareti, non inferiore a kg.350 per cmq., e quello a

trazione non minore di kg.50 a cmq.; avere una soletta di conglomerato cementizio con uno spessore non inferiore ai 2 cm. Qualsiasi superficie metallica facente parte della sezione, deve risultare circondata da una massa di cemento di spessore non minore di 1 cm.

11. Tetti - I tetti dovranno essere sostenuti da travature di calcestruzzo armato, con le dimensioni risultanti dai tipi di progetto e dalle prescrizioni della D.L. Dovranno essere costruiti in modo da escludere qualsiasi spinta orizzontale. La copertura a tegole dovrà essere murata con malta idraulica o cementizia sul piano così ottenuto. Dovranno essere impiegate mezze tegole rette e diagonali alle estremità delle falde e degli spigoli in modo da alternare i giunti delle tegole da un filare all'altro.

12. Impermeabilizzazione orizzontale - Le impermeabilizzazioni orizzontali potranno essere a due strati incrociati di mm.8 ciascuno o in un unico strato. Potranno essere realizzate in asfalto o in manti impermeabili a base di elastomeri. Sulle terrazze il manto impermeabile verrà applicato su fondo portante accuratamente preparato con pendenze regolari e uniformi in malta cementizia finita a



fino. La pavimentazione sarà posata sopra strato di sabbia mista a cemento e stuccata opportunamente.

13. Isolamento termico di pareti - L'isolamento termico di pareti perimetrali sarà realizzato fissando nell'intercapedine contro la parete esterna, uno strato isolante costituito da fibre di vetro confezionato in feltri per uno spessore non inferiore a mm. 20.

14. Opere da lattoniere - I lavori di latta, lamie-  
re di ferro nero e zincato ecc. dovranno essere delle dimensioni e forme richieste, lavorate a perfetta finitura e con la massima precisione. Le giunzioni dei pezzi saranno mediante chiodature, ribattiture e saldature. Le tubazioni in genere dovranno seguire il minimo percorso compatibile con il buon funzionamento di esse. Dovranno evitarsi, per quanto è possibile, gomiti, giunti e cambiamenti di sezioni.

Le tubazioni di scarico dovranno permettere il rapido e completo smaltimento delle materie. Le tubazioni da interrare dovranno ricorrere ad una profondità di almeno 1 mt. sotto il piano del terreno; quelle verticali saranno poste lungo le pareti in apposite scanalature.

15. Docce per pluviali o simili - Saranno in rame e

*dim*  
*L. 2000*  
*Giuseppe*

*Donato*  
*Angelini*  
*Banno*  
*Miceli*



dovranno essere poste in opera con le esatte pendenze necessarie per il perfetto scolo delle acque e verranno sagomate secondo le indicazioni della D.L.

16. Intonaco - Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti soltanto quando le murature siano asciutte. Ad opera finita, l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore a cm.1,5 e su di esso dovrà essere spalmata una mano di bianco di calce. Gli intonaci di qualunque specie, non dovranno mai presentare screpolature ed irregolarità negli allineamenti, nei piani e nei piombi, distacchi dalle murature, sfioriture e altri difetti. Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza si distenderà su di esso uno strato fine di malta che si conguaglierà in modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme.

Per l'intonaco misto ad idrofugo quest'ultimo dovrà essere prescelto dalla D.L. e provenire da recipienti sigillati ed aggiunto alla malta nelle quantità prescritte.

Per gli esterni potranno essere usati intonaci impermeabilizzanti e pietrificanti la cui esecuzione dovrà avvenire secondo le prescrizioni suggerite dalla ditta produttrice.

17. Lavori in marmo - Le opere in marmi naturali ed artificiali dovranno in generale corrispondere esattamente alle forme e dimensioni di progetto. Tutti i materiali dovranno avere le caratteristiche di aspetto esterno, grana, coloritura e venatura prescritte, essere delle migliori qualità, scevri di cavità, suture, inclusioni, venature interposte di minore resistenza e di altri difetti e vizi di qualsiasi genere.

Le opere in marmo dovranno avere quella perfetta lavorazione che è richiesta dall'opera stessa, con giunzioni e piani esatti e senza risalti.

Salvo contraria disposizione i marmi dovranno essere di norma con tutte le facce viste arrotondate e lucidate.

I marmi colorati dovranno presentare in tutti i pezzi le precise tinte e venature caratteristiche della specie prescelta.

18. Pavimenti - Per tutti gli ambienti degli alloggi saranno usate mattonelle 10x10, 15x15, 20x20 in grés smaltato.

La posa in opera della pavimentazione avverrà su letto semi-asciutto di sabbia e cemento, con successiva battitura ed imboiaccatura con boiacca di cemento bianco o colorato oppure mediante attacco



adesivo su sottofondo opportunamente livellato e lisciato.

I pavimenti del terrazzo saranno in grés come precedentemente descritto.

19. Rivestimenti - Tutte le pareti delle cucine, dei bagni e wc. saranno rivestite con piastrelle di grés di colori a scelta della D.L. delle dimensioni di cm.10x10 incollate con apposite resine su intonaco di sottofondo levigato e regolare.

Tali rivestimenti avranno un'altezza di m.1,80 per le cucine ed i bagni.

20. Scale, pianerottoli, ripiani - Le alzate degli scalini saranno rivestite in lastre di marmo bianco di Carrara dello spessore di cm.3, in tutto conforme alle istruzioni che verranno impartite in corso d'opera dalla D.L.

In corrispondenza degli scalini sarà eseguito uno zoccolino battiscopa in rovere verniciato, dello spessore di cm.1 e dell'altezza di cm.7 - 8 posto scalettato.

21. Zoccolini - Tutte le pareti interne degli alloggi escluso bagni e cucine saranno munite di zoccolini battiscopa in legno di noce, rovere od altro legno verniciato dell'altezza di cm. 7 - 8.

22. Camini esalatori - a) canne fumarie per cucine



e riscaldamento - Le canne fumarie, dovranno essere del tipo ad inserzioni multiple, Eternit o Shunt o similari, purchè di gradimento della D.L., atte ad accogliere la presa di fumo. Esse dovranno essere costituite da elementi in calcestruzzo prefabbricato e vibrato, dovranno essere rigidamente ancorate alle pareti, poggiate ad ogni solaio ed incassate.

Le canne termineranno superiormente con un torrino ad aspirazione statica in calcestruzzo vibrato, coperto ed alettato, in modo da impedire ritorno di fumi per l'azione dei venti; b) esalatori -

Nel fabbricato dovranno esserci i seguenti esalatori:

1. delle fosse biologiche: in tubi di cloruro di polivinile del diametro di 100 mm. (prolungamento scarico); 2. in ogni colonna di scarico di acque

chiare e nere i tubi di cloruro di polivinile del diametro di 100 mm.; 3. della rete di ventilazione

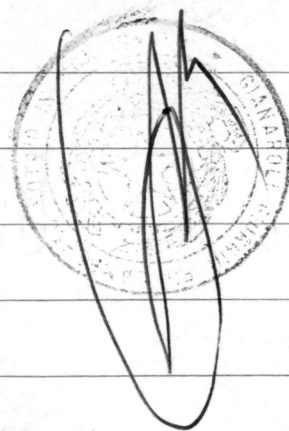
secondaria dei servizi igienico-sanitari, in tubi di cloruro di polivinile del diametro di 60 mm. Gli

esalatori, ciascuno indipendente per ogni servizio, dovranno terminare superiormente a manico d'ombrel-

lo mediante due curve di cui la terminale dovrà essere munita di fitta rete d'ottone per impedire

l'accesso degli insetti; tali esalatori saranno

*Proquà Lello*  
*Angelini Bruno*  
*Miceli Lidia*  
*Gibello Giuseppino*



circoscritti da apposito torrino come al precedente paragrafo a).

23. Impianto idraulico-igienico-sanitario e del gas

- Il fabbricato sarà fornito di acqua potabile dell'acquedotto comunale. I vasi dei w.c. saranno a lavaggio a mezzo di cassetta scaricatrice in vetrochina a schienale per i bagni con vasca e a cassetta con batteria di scarico a pulsante per i secondi servizi; la vasca da bagno sarà in acciaio smaltato del tipo di rivestimento; i lavabi saranno a colonna per tutti i servizi. L'erogazione dell'acqua sarà a batteria miscelatrice in bronzo cromato tipo pesante, deviatori da incasso a bocca a vela con doccia a telefono per le vasche da bagno, gli scarichi saranno del tipo automatico a salterello; gli apparecchi saranno completi di sifoni cromati e quant'altro, e saranno forniti di pozzetti di tipo pesante sifonati completi di griglia cromata.

Sarà eseguito un attacco per lavastoviglie, in cucina, completo di scarico in piombo diretto fino al discendente in plastica predisposto, un rubinetto di arresto raccordo a bocchettone per scarico automatico, raccordo a vite per l'applicazione dell'alimentazione delle acque.

Sarà pure eseguito, con le stesse caratteristiche come per l'attacco lavastoviglie, l'atto per macchina lavatrice.

Si provvederà all'installazione, a norma di tutto quanto necessario per la distribuzione all'alloggio, del gas di città metano per le cucine e per il riscaldamento.

24. Impianto di riscaldamento - L'impianto di riscaldamento sarà del tipo con caldaia del tipo bitermico murale funzionante con gas di città o metano per produzione di fluido scaldante ad acqua calda per usi igienici da ubicare secondo le disposizioni della D.L. L'impianto dovrà essere calcolato in modo da assicurare una temperatura interna di 20° in corrispondenza di una temperatura esterna di -2° compreso il fabbisogno termico per la produzione di acqua calda per uso domestico. Gli elementi radianti saranno in alluminio verniciato a fuoco, ad elementi componibili, completi di quanto occorra.

25. Impianto elettrico - L'alloggio sarà provvisto di impianto elettrico del tipo stabilito sotto intonaco.

Gli impianti di energia elettrica esterni al fabbricato saranno in cavo interrato, quello nel



fabbricato sarà incassato e sfilabile sotto intonaco.

Si specifica inoltre:

-E' prescritta l'installazione di una rete di messa a terra per il gruppo di installazione;

-Negli impianti esterni i cavi elettrici saranno isolati, sotto guaina, in tubazioni di cloruro di polivinile interrate;

-L'alloggio dovrà essere dotato di impianto di campanello esterno comprendente un pulsante un targhetta portanome in corrispondenza del portoncino di ingresso, una suoneria a cicala a trasformatore inserito nel quadrante dell'impianto elettrico e le relative linee elettriche.

-L'alloggio sarà munito di una presa per l'impianto televisivo secondo le indicazioni che verranno impartite in corso d'opera dalla D.L. unitamente alla posizione delle relative prese.

-L'alloggio sarà munito dell'impianto del telefono. La posizione della presa sarà indicata dalla D.L.

-L'impianto di canalizzazione e preparazione interno sarà eseguito con l'osservanza di tutte le norme e prescrizioni comunicate dalla SIP.

-Dovranno inoltre essere predisposte tutte le opere necessarie esterne per l'allacciamento alle reti



che verranno infilate nell'apposita fessura praticata nella traversa superiore dell'infisso, dovranno essere accuratamente fissate con spessori invisibili in modo da impedire le vibrazioni.

31. Tinteggiatura e verniciature - Tutte le opere di tinteggiatura e verniciatura dovranno essere eseguite secondo le particolari descrizioni contenute nel presente Capitolato e in conformità delle disposizioni che potranno essere emanate in corso d'opera dalla D.L. I materiali da impiegare dovranno essere della migliore qualità e presentare le caratteristiche specificate nel Capitolato Speciale d'appalto.

Le tinte e vernici che non sono già in commercio, verranno preparate in cantiere con la massima cura, con i migliori processi conosciuti e nella quantità sufficiente ad assicurare l'uniformità della coloritura. Inoltre le tinte e vernici dovranno riuscire di tale densità da coprire bene le superfici su cui verranno applicate.

Le superfici ultimate dovranno risultare di tinta perfettamente omogenea, nitida e brillante senza tracce di sovrapposizioni ed agglomerati negli angoli, con il grado di rifinitura atta ad assicurare i migliori risultati ottenibili con le corri-

Tutte le superfici devono essere piane e lisce con abrasivo, così da consentire le operazioni di rasatura senza preventive rasature speciali. Tutte le unioni fra i montanti e le traverse devono essere eseguite a tenone e mortasa doppi.

Le parti connesse devono essere incollate tra loro fissando, inoltre, quelle tra montante e traverse dall'interno verso l'esterno con spine di legno; quelle tra montanti ed eventuali traversine, a mezzo di viti. Le cartelle devono essere incollate e fissate a mezzo di viti.

Non sono tollerati rattoppi, i tasselli nè altri ripieghi aventi lo scopo di smascherare i difetti del legname o della lavorazione.

28. Essenze - Indicazioni dei tipi di essenze per i diversi elementi di legno che costituiscono l'infisso.

Finestre - telaio fisso e telaio del battente a vetri di legno larice o castagno o altra essenza specificatamente indicata nei particolari costruttivi; contromestre in legno abete della larghezza di cm. 6,50 fissate al muro con viti e tasselli; coprifili di legno abete od altra essenza specificatamente indicata nei particolari costruttivi; controsoglie interne di legno larice o castagno o

altra essenza specificatamente indicata nei particolari.

Porte - Controtelaio in legno abete; telai fissi di legno abete per le porte di abete o pioppo verniciati su entrambe le facce; telaio ed ossatura interna cellulare di battente di porte tamburate di legno abete; larghezza delle maglie cm.10; impiallacciatura e placcatura di legni pregiati; fascia perimetrale del battente mobile della stessa essenza del corrispondente telaio fisso; doghe di legno larice o castagno o altra essenza specificatamente indicata nei particolari costruttivi.

29. Ferramenta - Le ferramenta devono essere tutte di ottima qualità e devono corrispondere ai requisiti tecnici appropriati a ciascun tipo di infisso e alle misure di lunghezza e di peso indicate nel Capitolato Speciale a cui si fa riferimento.

30. Vetri - Le lastre di vetro dovranno possedere i requisiti già precedentemente descritti ed avere opportuni spessori a seconda degli usi e localizzazioni.

Per quanto riguarda la posa in opera, le lastre suddette verranno assicurate negli appositi incavi degli infissi di legno. Potrà essere richiesta la posa delle lastre su serramenti di legno con intelaiatura ad incastro, nel qual caso le lastre,



generali.

Tutti i contatori dovranno essere sistemati in appositi spazi nella posizione che sarà indicata dalla D.L.

**26. Fosse biologiche e pozzetti** - La fossa biologica

ca sarà del tipo prefabbricato a due o più camere in conformità delle prescrizioni dell'Ufficio di Igiene del Comune e della D.L.

I pozzetti per le acque meteoriche della copertura, quelli delle acque della cucina e quelli delle acque saponose dei bagni, potranno essere o del tipo prefabbricato o del tipo gettato in opera in c.a.

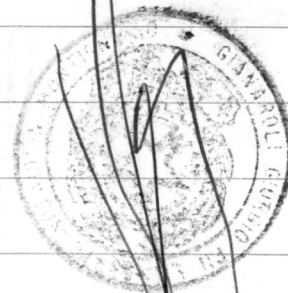
**27. Infissi esterni ed interni** - Tutti gli infissi

esterni ed interni dovranno essere conformi ai disegni di progetto per schemi e colori e sistemi di apertura, e corrispondenti alle seguenti descrizioni tecnico-qualitative e di prestazioni funzionali.

Gli infissi saranno del tipo in legno e devono possedere tutti i requisiti già indicati precedentemente.

Gli infissi devono essere costruiti in legname di prima scelta della essenza prescritta e che abbiano in modo evidente i requisiti già descritti.

*Torquato Letto Salvatore*  
*Angela Bruno*  
*Michele Lizio*  
*Gibella Giusellina*







spondenti lavorazioni.

Le superfici dovranno essere preventivamente raschiate, ripulite da ogni macchia, sostanza grassa od altro, spianate e quindi trattate secondo i vari procedimenti colmando con materiale idoneo ogni cavità che si presentasse e spianando ogni asperità o protuberanza in modo che le superfici si presentino, a lavoro finito, ben piane e lisce anche se osservate alla luce radente.

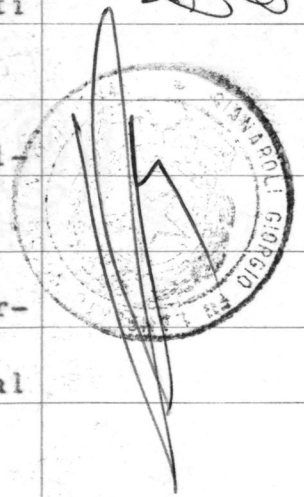
32. Tinteggiatura a calce e colori a tempera per interni - La tinteggiatura a calce e colori per interni sarà preceduta dalla preparazione accurata e conveniente delle superfici effettuando raschiature, scrostature, stuccature, riprese di spigoli e tutto quanto altro occorra per uguagliare le superfici medesime.

La prima mano sarà costituita da latte assai grasso, spenta da almeno tre mesi, e stemperata in acqua pura. Saranno quindi applicate due mani a pennelloni di tempera fine con i colori scelti dalla D.L.

Le opere di tinteggiatura saranno eseguite a qualsiasi altezza e per qualunque superficie.

33. Tinteggiatura per esterni - Sulle pareti esterne verrà eseguita tinteggiatura pietrificante al

*Roberto Romano*  
*Gibello Girolamo*  
*Prognorullo Salvatore*  
*Angelini Bruno*  
*Miridi Lidia*





silicato.

Sarà eseguita con miscela totalmente inorganica costituita da adatta mescolanza di silicati e di materiali inerti coloranti con pigmenti metallici, in tre o quattro passate di cui le prime due o tre di preparazione del fondo e l'ultima di pittura vera e propria.

Il numero delle passate ed i colori da adottare verranno rispettivamente stabiliti dalla D.L.

34. Opere non descritte - Per ogni opera, fornitura od apparecchio, di cui non è stata fornita una precisa descrizione, per quanto riguarda il numero, la qualità, colore e forma, la D.L. ne specificherà i dettagli di esecuzione durante il corso delle opere. Comunque si fa riferimento alle voci di competenza specificate nel Capitolato Speciale d'appalto del Ministero LL.PP.

Caffè Lanza m m  
Pasqualetto Salvatore  
Gibella Giuseppina  
Dangelini Bruno  
Micieli Lidia





COMUNE DI CARRARA

N. 22025 di Prot.

Pro. 2905

Carrara, li

Data:

12 AGO 1980

11/8/80

**Estratto dal processo verbale delle deliberazioni della Giunta Municipale**

Seduta del 30 Luglio 1980

Atto N. 1327

**Autorizzazione al Sindaco della stipula della convenzione prevista**  
**OGGETTO:** agli artt. 7 e 8 della legge 28.1.1977 n. 10 e secondo lo schema  
tipo deliberato dalla Regione Toscana il 23.5.1978 n. 260 recanito  
con delibera C.C. del 17.10.1978 n. 355.

Visto per l'assunzione dell'impegno  
della spesa al cap. ....  
del bilancio .....

Il Ragioniere Capo

f.to Piacini

La pubblicazione per 15 giorni  
a termine dell'articolo 3 della  
legge 9 giugno 1947 n. 530 ha  
avuto inizio il

Il Segretario Generale

f.to Lomazzi

**Certificato di Pubblicazione**

Si certifica che la presente deli-  
berazione è stata pubblicata al-  
l'Albo Pretorio

e che a riguardo non sono perve-  
nuti a questo Ufficio opposizioni  
o reclami.

Carrara, li

Il Segretario Generale

C. R. C. di Massa Carrara

Prot. N. ....

Non rileva vizi

Seduta del

Decisione N. ....

Massa, li

L'anno millenovecentottant. (1980) il mese  
di luglio il giorno trenta  
in una sala del Civico Palazzo si è riunita la GIUNTA  
MUNICIPALE con l'intervento dei Signori:

- |   |                    |                       |
|---|--------------------|-----------------------|
| 1 | Bertolini Luigi    | - Presidente          |
| 2 | Del Vecchio Renato | - Assessore effettivo |
| 3 | Vatteroni Italo    | - » »                 |
| 4 | Bonomichini Sergio | - » »                 |
| 5 |                    | - » »                 |
| 6 |                    | - » »                 |
| 7 |                    | - » »                 |
| 8 | Caffaro Lorenzo    | - Assessore supplente |
| 9 |                    | - » »                 |

Assiste il Segretario Generale Lomazzi



Il Presidente riconosciuta la legalità dell'adunanza dichiara aperta  
la seduta e invita gli intervenuti a pronunciarsi in merito agli argo-  
menti posti all'ordine del giorno.

LA SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Aut. Municipale)



Propongo che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 355 del 17.10.77  
riconfermi integralmente le norme tipo di convenzioni per la concessione  
relativa agli interventi di edilizia abitativa, emanate con la  
legge 20.1.1977 n. 10, deliberata il 23.9.1976 dal Consiglio Regionale  
Toscano al n. 260;

Asserito che nella documentazione da allegarsi alle convenzioni  
di cui sopra la stessa prova la delibera di autorizzazione e di  
alla utenza di tale stessa;

Visto che vi sono in possesso i competenti uffici e per  
domande di cittadini con le quali gli stessi con il ritiro delle  
concessione edilizia, vengono sottoposti al regime previsto e la  
legge 20.1.1977 n. 10 deve evitare il pagamento delle quote afferenti al  
costo di costruzione;

Con voti unanimi, validamente resi ed accertati;

#### D E L I B E R A

- di autorizzare il Sindaco alla stipula delle convenzioni previste con la  
lett. 7 e 8 della legge 20.1.1977 n. 10 e della deliberazione n. 355 del  
23.9.1976 del Consiglio Regionale Toscano, recante del C.C. con deliberazione  
n. 355 del 17.10.1977;

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi  
della legge.

Detto, approvato e sottoscritto.

All'originale firmati:

p. IL SINDACO: Bertolini

p. L'ASSESSORE ANSIANO: DEL VECCHIO

p. IL SEGRETARIO GENERALE: Lenzetti

#### COMUNE DI CARRARA

La presente copia integrale, composta di n. \_\_\_\_\_

fogli, è conforme all'originale agli atti d'ufficio e  
viene autenticata ai sensi dell'art. 14 della Legge

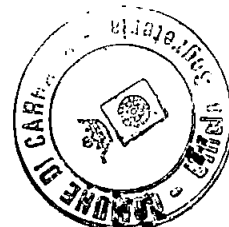
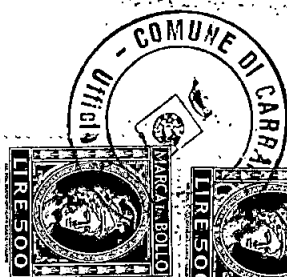
4/1/68 n. 15 per uso \_\_\_\_\_

Carrara, 10.11.1977

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL V. SEGRETARIO GENERALE  
(Lenzetti Dr. Riccardo)

Gall/C



IL SEGRETARIO GENERALE SUPPL.  
(Avv. Riccardo Lenzetti)